



Vademecum per la formazione iniziale

D.M. 2 marzo 2021

[Vai al
sommario](#)

Scuola superiore della magistratura - Roma 2021

SOMMARIO

I. - Scuola superiore della magistratura	6
Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (in Suppl Ord.n. 26 alla Gazz. Uff., 3 febbraio, n. 28) - <i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.</i>	7
Statuto della Scuola superiore della magistratura	30
II. - Codice etico, Magna carta dei giudici e Principi di Bangalore	39
Codice etico dell'Associazione nazionale magistrati.....	40
Magna carta dei giudici.....	48
Principi di Bangalore sulla condotta dei giudici (2002)	51
III. - Regolamento per la formazione iniziale e direttive	59
Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati, approvato con delibera del CSM del 13.6.2012 (e successive modifica al 20 marzo 2019 e al 25 febbraio 2021).....	60
Direttive relative al tirocinio dei magistrati ordinari vincitori del concorso per esami a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 10.10.2018 e nominati con D.M. 2.3.2021. (Delibera del 17 marzo 2021)	71
Calendario per il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 2.3.2021 (Delibera del 24 marzo 2021)	84
IV. - Fonti dell'ordinamento giudiziario	92
Fonti primarie.....	93
– Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28). - <i>Ordinamento giudiziario.</i>	93
– Legge 25 luglio 2005, n. 150, <i>Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.</i>	93
– Decreto legislativo 23 gennaio 2006 n.24 (in Gazz.Uff., 3 febbraio, n. 28). - <i>Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150.</i>	93
– Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (in Suppl Ord.n. 26 alla Gazz. Uff., 3 febbraio, n. 28) - <i>Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150.</i> ...	93
– Decreto legislativo 2 febbraio 2006 n.35 (in Gazz.Uff., 13 febbraio, n. 36). - <i>Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150.</i>	93
– Decreto legislativo 20 febbraio 2006 n.106 (in Gazz. Uff., 20 marzo, n. 66). - <i>Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150.</i>	93
– Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n.109 (in Gazz. Uff., 21 marzo, n. 67). - <i>Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e</i>	

<i>trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150.....</i>	93
– Decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 (in Suppl. ordinario n. 106 alla Gazz. Uff., 29 aprile, n. 99). - <i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.....</i>	93
– Decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240 (in Suppl. ordinario n. 173 alla Gazz.Uff., 29 luglio, n. 175). - <i>Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150.....</i>	93
– Legge 24 marzo 1958, n. 195 (in Gazz. Uff., 27 marzo, n. 75). - <i>Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.....</i>	93
– <i>Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, delibera del 24 luglio 2001 e successive modifiche.....</i>	93
Circolari, risoluzioni, delibere e risposte a quesiti	94
Regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G., nonché di situazioni analoghe rilevanti ex art. 2 L.G.	94
Incarichi extragiudiziari: circolare e quesiti	95
Tramutamenti: Circolare, delibere e risposte a quesito. Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie.....	96
Circolare sull'obbligo di residenza dei magistrati nella sede dell'ufficio.....	98
Circolare in materia di anagrafe patrimoniale dei magistrati ordinari.....	99
Ferie: Circolari sulle modalità di godimento - Delibere - Risposte a quesito	100
Risposta A Quesito 21 Dicembre 2016 (Lavoro Notturno) Valutazioni di professionalità: Circolare n. 20691/2007. Risposte a quesito	101
Assenze e congedi. Assenze per maternità, congedi parentali, congedi per malattia del bambino, interdizione dal lavoro e congedo maternità. Vademecum per l'invio telematico dei provvedimenti relativi alle assenze concesse dai Capi degli uffici	104
Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura.....	105
Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti 2020-2022.....	107
V. - Appendice storica	109
VI. - Appendice. Siti istituzionali e risorse elettroniche	111

[Vai al sommario](#)

Premessa

Il testo intende offrire ai magistrati nominati con D.M. 2 marzo 2021, che iniziano il loro percorso di formazione, un insieme di documenti e di fonti essenziali per orientarsi nel percorso del tirocinio, a partire dal regolamento per la formazione iniziale e alle direttive.

Dopo le disposizioni principali che regolano il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, particolare attenzione è riservata ad alcune fonti che orientano l'etica giudiziaria.

Accanto ad esse, è presentato un primo quadro essenziale delle fonti dell'ordinamento giudiziario, attraverso un percorso ragionato tra le disposizioni primarie e una selezione di quelle secondarie, con riferimento ad alcune tematiche di specifico interesse.

In appendice si tratteggia un itinerario storico della Magistratura italiana sotto il segno della Costituzione, presentando, dagli archivi del Consiglio superiore della magistratura, alcune figure di magistrati caduti nell'adempimento del loro servizio, unitamente a Vittorio Bachelet, vice presidente del Csm.

Completano il quadro storico, senza pretesa di completezza, ma con l'intento di stimolare ulteriori approfondimenti, alcuni importanti provvedimenti giudiziari relativi a momenti significativi della nostra storia, nell'ambito delle stragi compiute nel nostro paese nel periodo della resistenza al regime nazifascista, del fenomeno terroristico, e in particolar modo di quello legato all'eversione di estrema destra e di estrema sinistra, delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e della tutela dell'ambiente e dei diritti e dell'incolumità dei lavoratori.

Il Comitato direttivo

I. - Scuola superiore della magistratura

[Vai al
sommario](#)

Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (in Suppl Ord.n. 26 alla Gazz. Uff., 3 febbraio, n. 28) - *Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della citata legge n. 150 del 2005, concernenti l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari nonché nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, come pure alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 20, comma 1;

Ritenuto di conformarsi parzialmente alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine alla soppressione degli articoli 9 e 16, mediante l'eliminazione, dal novero dei casi di incompatibilità con l'ufficio di componente del comitato direttivo e di componente dei comitati di gestione, del riferimento alla attività imprenditoriale o di componente di organi di amministrazione di enti pubblici e privati, fermo

restando, invece, il mantenimento di tale incompatibilità, per ragioni di opportunità ritenute non superabili e tenuto conto di come, nella parte motiva del parere, la stessa Commissione ponga in rilievo criticamente non già l'introduzione di casi di incompatibilità, ma l'eccessiva estensione dei medesimi, in relazione alle cariche pubbliche elettive ed alla attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati;

Ritenuto, inoltre, di non recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 27, comma 1, atteso che forti e non superabili ragioni di opportunità, hanno suggerito di non includere, nell'ambito dei soggetti che il comitato di gestione può chiamare a tenere i corsi di formazione per il passaggio dei magistrati a funzioni superiori, gli avvocati del libero foro;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

[Vai al sommario](#)

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Istituzione della scuola superiore

CAPO I

Finalità e funzioni

Articolo 1

1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».

2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.

3. La Scuola è una struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Scuola si avvale di personale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti già nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a cinquanta unità.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e' individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo (1).

(1) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e, successivamente, dall'articolo 56, comma 1, lettera a), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

Articolo 2

1. La Scuola è preposta:

- a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
- b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
- c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
- d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
- d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado (2);
- e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
- f) alle attività di formazione decentrata;
- g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento

delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

[Vai al sommario](#)

2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) Lettera inserita dall'articolo 3-quater, comma 1, lettera a), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193.

CAPO II

Organizzazione

SEZIONE I

Statuto e Organi

Articolo 3

1. La Scuola è retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno otto componenti (1) .

2. La Scuola adotta regolamenti di organizzazione interna, in conformità alle disposizioni dello statuto.

(1) Comma modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 4

1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) il segretario generale.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

[Vai al sommario](#)

SEZIONE II

Il Comitato Direttivo

Articolo 5

1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 6

1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati (1).

2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura (2).

3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario (3).

4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.

(1) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e, successivamente, modificato dall'articolo 56, comma 1, lettera b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

(3) Comma modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 7

1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese (1).

2. Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.

(1) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 8

1. I componenti del comitato direttivo esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.

Articolo 9

1. Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato direttivo è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.

Articolo 10

1. L'indennità di funzione del presidente ed il gettone di presenza dei componenti del comitato direttivo sono stabiliti, rispettivamente fino ad un massimo di Euro 20.000 annui e di Euro 600 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

[Vai al sommario](#)

SEZIONE III

Il Presidente

Articolo 11

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

SEZIONE IV

I responsabili di settore (1)

Articolo 12

1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 13

[1. I componenti dei comitati di gestione sono nominati, dal comitato direttivo, tra i magistrati ordinari che esercitano le funzioni giudicanti o quelle requirenti da almeno quindici anni, nonché tra gli avvocati con non meno di quindici anni di esercizio della professione e tra i professori universitari in materie giuridiche.

2. I componenti dei comitati sono nominati per un periodo di quattro anni e non possono essere immediatamente rinnovati; essi non possono fare parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario.

3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 14

[1. I comitati di gestione deliberano a maggioranza relativa, con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.

2. Il componente, che si trovi in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare all'attività del medesimo, nonché alle discussioni e relative deliberazioni.

3. L'astensione è obbligatoria nei casi in cui il componente del comitato direttivo svolga attività professionale o di lavoro autonomo in procedimenti trattati da magistrati che frequentano i corsi presso la Scuola superiore della magistratura e comunque fino alla valutazione di cui all'articolo 30 e la discussione o la deliberazione riguardi tali magistrati.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 15

[1. I componenti dei comitati di gestione esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 16

[1. Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato di gestione è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 17

[1. Ai componenti dei comitati di gestione è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita, fino ad un massimo di Euro 300 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Ai componenti dei comitati di gestione che si recano fuori della sede di cui all'articolo 12 , comma 2, è riconosciuto, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese di trasferta.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

[Vai al sommario](#)

SEZIONE IV - bis

IL SEGRETARIO GENERALE (1)

Articolo 17 bis

Segretario generale (1)

1. Il segretario generale della Scuola:

- a) e` responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;
- b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;
- c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;
- d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;
- e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 17 ter

Funzioni e durata (1)

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

TITOLO II

Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio (1)

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 18

1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata

presso gli uffici giudiziari. Le modalita` di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura .

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 19

[1. Il tirocinio si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di diciotto mesi, anche non consecutivi, effettuata presso uffici giudiziari di primo grado. Le modalita` delle sessioni sono stabilite dal Comitato direttivo.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

CAPO II

Sessione presso la Scuola

Articolo 20

1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonche´ su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacita` operative e professionali, nonche´ della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalita`, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

CAPO III

Sessione presso gli uffici giudiziari

Articolo 21

1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio (2).

2. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato ordinario in tirocinio il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza dell'uditore, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce al magistrato ordinario in tirocinio un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.

3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario (3).

4. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio superiore.

(1) Articolo modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) A norma dell'articolo 2, comma 3, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197, i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma del presente comma, hanno la seguente durata: a) tre mesi, per il primo periodo; b) due mesi, per il secondo periodo; c) sei mesi, per il terzo periodo.

(3) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

[Vai al sommario](#)

CAPO IV

Valutazione finale

Articolo 22

1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola (2) .

2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti (2).

3. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato direttivo.

4. Il magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall'articolo 20 , e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso il tribunale e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica , compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso la procura della Repubblica presso il tribunale; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

5. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 4 ed all'esito del procedimento indicato ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio.

(1) Articolo modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

TITOLO III

Disposizioni in tema di aggiornamento

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 23

1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati .

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

[Vai al sommario](#)

CAPO II

Corsi di formazione

Articolo 24

1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso (1).

2. I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato direttivo (1) .

2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(1) Comma aggiunto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 25

1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale .

(1) Rubrica modificata dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 26

[1. Al termine del corso di aggiornamento professionale, il comitato di gestione, in base ai pareri espressi dai docenti ai risultati delle prove sostenute dai partecipanti ed alla diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del magistrato e di specifici elementi attitudinali allo svolgimento delle funzioni giudiziarie.

2. La valutazione è inserita nel fascicolo personale del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle determinazioni relative al magistrato medesimo.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

CAPO II-bis

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI

Articolo 26 bis

Oggetto (1).

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.

4. Gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193.

CAPO III

Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori,

[Vai al sommario](#)

Articolo 27

[1. I corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono in sessioni di studio tenute da professori universitari, associati, straordinari ed ordinari in materie giuridiche, da magistrati che svolgono funzioni di secondo grado, nonché delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa, anche a riposo, e da avvocati dello Stato con non meno di quindici anni di servizio nominati dal comitato di gestione nell'ambito del piano di cui all'articolo 23 .

2. I corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, nonché per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, debbono prevedere una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica prevede lo studio e la discussione di casi giudiziari e la redazione di provvedimenti aventi ad oggetto questioni relative all'esercizio delle funzioni richieste dal magistrato.

3. I corsi di formazione per l'accesso a funzioni direttive hanno ad oggetto lo studio delle problematiche teoriche e pratiche relative all'esercizio delle funzioni del dirigente, con riferimento sia a quelle di natura giudiziaria che a quelle di amministrazione della giurisdizione.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

[Vai al sommario](#)

Articolo 28

[1. Ciascun magistrato ha diritto a partecipare ai corsi.

2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.

3. Il differimento della partecipazione ai corsi può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio.

4. Il comitato di gestione dispone la partecipazione del magistrato al primo corso successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3. Non sono ammessi ulteriori differimenti.

5. I corsi hanno una durata di due settimane consecutive.

6. Al termine dei corsi ogni docente esprime un parere su ciascuno dei partecipanti che tenga conto del livello di professionalità manifestato dal magistrato.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

CAPO IV

Valutazioni periodiche dei magistrati

SEZIONE I

Prima valutazione

Articolo 29

[1. I magistrati che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, non hanno effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, o viceversa, hanno l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento e di formazione professionale relativo alle funzioni da essi svolte, che si tiene secondo le modalità previste dall'articolo 24 .] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

[Vai al sommario](#)

Articolo 30

[1. Al termine di ciascun corso, il comitato di gestione, sulla base dei pareri espressi dai docenti ai sensi dell'articolo 28 , comma 6, dei risultati delle prove sostenute dai partecipanti e della diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del magistrato e di specifici elementi attitudinali inerenti le funzioni svolte. La valutazione è inserita nel fascicolo personale del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle proprie determinazioni relative al magistrato medesimo.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 31

[1. Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso, esprime un giudizio di idoneità del magistrato all'esercizio definitivo delle funzioni giudiziarie.

2. Ai fini del giudizio di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura si basa sui seguenti elementi:

a) il giudizio valutativo della Scuola, espresso all'esito del corso di aggiornamento professionale e di formazione svolto dal magistrato;

b) la laboriosità e produttività;

c) la capacità tecnica;

d) l'attività giudiziaria e scientifica;

e) l'equilibrio;

f) la disponibilità alle esigenze del servizio;

g) il comportamento nei confronti dei soggetti processuali;

h) il rispetto della deontologia.

3. In caso di esito negativo, il corso viene ripetuto per non più di due volte, con le stesse modalità previste per il primo.

4. Tra un giudizio e l'altro deve intercorrere un periodo di tempo di due anni.

5. In caso di tre giudizi negativi consecutivi, il magistrato è dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

[Vai al sommario](#)

SEZIONE II

Valutazioni successive

Articolo 32

[1. I magistrati che non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità sono sottoposti, da parte del Consiglio superiore della magistratura, a valutazioni di professionalità al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 33

[1. Ciascuna delle valutazioni di cui all'articolo 32 è preceduta dalla partecipazione, da parte del magistrato interessato, ad un corso di aggiornamento e di formazione professionale presso le sedi della Scuola che termina con un giudizio trasmesso al Consiglio superiore della magistratura; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 30 .

2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 non è suscettibile di differimento.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 34

[1. Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso presso la Scuola, esprime sul magistrato il giudizio valutativo di cui all'articolo 32 .

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 , commi 2, 3, 4 e 5.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 35

[1. Il passaggio alla quinta, sesta e settima classe stipendiale può essere disposto solo se il magistrato è stato positivamente valutato dal Consiglio superiore della magistratura.](1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 36

[1. All'esito dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità, la commissione di concorso comunica al Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei magistrati che non hanno ottenuto i relativi posti e che, in quanto giudicati non idonei, devono essere sottoposti alle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 32 .] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

TITOLO IV Disposizioni finali

Articolo 37

1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 1 , comma 4, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. All'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1 , comma 4, si provvede con le risorse umane del Ministero della giustizia, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie a tale scopo già destinate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[Vai al sommario](#)

Articolo 38

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) l'articolo 128, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

b) l'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

c) l'articolo 129-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

d) l'articolo 11, comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

e) l'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

f) la legge 30 maggio 1965, n. 579;

g) l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché le disposizioni emanate in attuazione di tale articolo.

Articolo 39

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Vai al
sommario](#)

Articolo 1

La Scuola superiore della magistratura

1. La Scuola superiore della magistratura, istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, è ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile.

2. In conformità ai principi costituzionali di indipendenza della magistratura, di libertà della ricerca e dell'insegnamento e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, la Scuola assicura l'attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge gli altri compiti didattici e di ricerca previsti dall'articolo 2.

Articolo 2

Competenze

1. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.

2. Essa è preposta in particolare:

a) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati nonché, nei casi previsti, di altri operatori della giustizia;

b) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

c) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

f) alle attività di formazione decentrata;

g) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio

¹ Adottato dal Comitato direttivo in data 6 febbraio 2012; modificato dal Comitato direttivo in data 16 aprile 2012 e in data 30 ottobre 2012).

superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari;

h) alla formazione, su richiesta della competente autorità di governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi a oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

i) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri paesi;

l) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

ni) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

n) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

o) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense.

3. Nell'adozione o nella modifica del programma annuale dell'attività didattica la Scuola tiene conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo la Scuola può avvalersi di accordi, convenzioni o protocolli di intesa con altri soggetti pubblici o privati.

5. L'attività di formazione è svolta in modo unitario sul territorio nazionale.

Articolo 3

Sede

[Vai al sommario](#)

1. La Scuola ha sede ove indicato dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La sede legale è quella ove si riunisce il comitato direttivo secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma precedente.

Articolo 4

Organi

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Comitato direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Segretario generale.

Articolo 5

Il Comitato direttivo

1. Fanno parte del Comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.

2. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di

sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in

ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.

3. I componenti del Comitato direttivo cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.

4. I magistrati in servizio nominati nel Comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 6

Indipendenza dei componenti del Comitato direttivo

1.1 componenti del Comitato direttivo esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.

2. Essi non possono far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.

3. Salve le attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del Comitato direttivo è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.

4. Qualora un componente del Comitato si trovi in conflitto di interessi in relazione a una specifica deliberazione ovvero ricorrano motivi di opportunità, è tenuto a dichiarare tale situazione al Comitato e ad astenersi dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.

Articolo 7

Attribuzioni del Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo:
 - a) adotta lo statuto e i regolamenti della Scuola;
 - b) elegge il Presidente e due vice presidenti;
 - c) nomina il Segretario generale;
 - d) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
 - e) nomina i responsabili di settore ed un coordinatore per ogni settore;
 - f) adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma dell'attività didattica dell'anno successivo;
 - g) approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e la trasmette al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia;
 - h) cura la tenuta dell'albo dei docenti;
 - i) approva i piani di tirocinio dei magistrati ordinari in tirocinio generico e mirato;
 - l) nomina i docenti delle singole sessioni formative ;
 - m) approva i criteri di ammissione alle sessioni di formazione e procede alle ammissioni stesse;
 - n) vigila sul corretto andamento della Scuola;
 - o) adotta ogni deliberazione necessaria per assicurare il buon funzionamento della Scuola e il pieno perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Articolo 8

Funzionamento del Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di tre componenti.
2. Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche gli argomenti richiesti da ciascun componente.
3. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno otto componenti; le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Gli atti di straordinaria amministrazione sono approvati con il voto favorevole di sette componenti.
5. Sono considerati atti di straordinaria amministrazione l'adozione e la modifica dei regolamenti, nonché la nomina del Segretario generale e dei responsabili di settore.
6. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con voto palese.

Articolo 9

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo tra i propri componenti per due anni, a maggioranza assoluta con voto a scrutinio segreto, ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Scuola, presiede il Comitato direttivo e ne convoca le riunioni.
3. Adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica da parte del Comitato direttivo.
4. Il Comitato elegge annualmente, e comunque ogni qualvolta elegga il Presidente, a maggioranza assoluta con votazioni separate a scrutinio segreto, due vice presidenti, di cui uno scelto tra i componenti appartenenti all'ordine giudiziario e uno tra gli altri componenti.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso, ove sia scelto tra i rappresentanti dell'ordine giudiziario, è sostituito dal vice presidente scelto tra gli altri componenti, e viceversa.

Articolo 10

Deleghe di funzioni

1. Il Comitato direttivo può delegare a uno o più dei propri componenti singoli compiti o adempimenti non comportanti valutazioni individuali.

Articolo 11

Il Segretario generale

1. Il Comitato direttivo nomina il Segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che abbiano superato la quarta valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. La carica di Segretario generale ha la durata di cinque anni, durante i quali il Segretario generale non può far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.

3. L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

4. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal Comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal Comitato stesso.

5. Il Segretario generale cessa, altresì, dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.

Articolo 12

Attribuzioni del Segretario generale

1. Il Segretario generale della Scuola:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

^provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) predispose la relazione annuale sull'attività della Scuola;

d) predispose il progetto del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da sottoporre al Comitato direttivo;

e) esercita le competenze eventualmente delegate dal Comitato direttivo;

f) esercita ogni altra funzione conferita dallo statuto e dal regolamento.

2. Il Segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito da un funzionario dal medesimo designato. A quest'ultimo il Segretario generale può altresì delegare l'esercizio delle sue funzioni limitatamente ad una sede diversa da quella in cui si trova.

Articolo 13

Settori di attività

1. L'attività formativa della Scuola è articolata nei seguenti settori:

- a) formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio;
- b) formazione permanente dei magistrati ordinari;
- c) formazione dei dirigenti degli uffici giudiziari;
- d) formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
- e) formazione decentrata e dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
- f) formazione collegata ad ambiti e competenze internazionali;
- g) formazione degli operatori della giustizia diversi dai magistrati, nonché collaborazione formativa con le organizzazioni forensi e le scuole di specializzazione;
- h) attività di studio, ricerca e di pubblicazione nel settore della formazione.

2. La Scuola ha un sito internet il cui coordinamento è affidato dal Comitato a uno o più dei suoi componenti.

Articolo 14

I responsabili di settore

1. Il Comitato direttivo nomina tra i propri componenti, con esclusione del Presidente, i responsabili, in numero non inferiore a due, dei singoli settori di attività indicati nell'art. 13, per un periodo di tempo determinato dal comitato medesimo. Nomina altresì un coordinatore per ciascun settore, con il compito di convocare la riunione dei responsabili, di dirigerne l'attività e di distribuire gli affari.

2. Ciascun componente può essere responsabile di più settori.

3. L'attività dei responsabili di settore è svolta in autonomia, con il coordinamento da parte del Comitato direttivo, secondo le modalità indicate nel presente articolo e nel regolamento.

4.1 responsabili di settore:

a) predispongono la proposta di programma annuale delle attività didattiche di competenza, da sottoporre al Comitato direttivo.

b) attuano il programma annuale dell'attività didattica approvato dal Comitato direttivo;

c) predispongono analiticamente gli aspetti didattici di ciascuna sessione formativa fornendo direttive al Segretario generale per l'organizzazione logistica;

d) propongono al comitato direttivo, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, i docenti chiamati a svolgere attività di insegnamento presso ciascuna sessione, nel limite massimo di quattro incarichi annuali per ciascun docente, secondo le disposizioni del regolamento;

e) propongono al Comitato direttivo i criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) predispongono l'offerta di sussidi didattici e la sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) coordinano lo svolgimento delle sessioni riferendo all'esito al Comitato direttivo.

5. La riunione del settore di attività è convocata dal coordinatore senza formalità, di regola mediante l'uso della posta elettronica o la conferma telefonica.

6. Il settore di attività decide a maggioranza semplice dei presenti e delle riunioni è redatto succinto verbale.

Il personale della Scuola

1. La Scuola si avvale di personale messo a disposizione, mediante distacchi o comandi, dal Ministero della giustizia, da altre amministrazioni o dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Può avvalersi in casi di necessità occasionali di collaborazioni esterne.

Articolo 16

I collaboratori della Scuola

1. Per lo svolgimento delle proprie attività la Scuola si avvale di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con comprovata

qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, individuati dal comitato direttivo secondo quanto previsto dal regolamento, per i compiti da questo previsti o delegati dai responsabili di settore.

Articolo 17

Disciplina regolamentare

1. Il Comitato direttivo può adottare, con il voto favorevole della maggioranza di cui all'art. 8, uno o più regolamenti al fine di disciplinare: il funzionamento degli organi della Scuola, per quanto non previsto dal presente statuto; l'attività didattica, ferma

restando l'autonomia dei responsabili di settore nello svolgimento dei compiti ad essi affidati; nonché l'organizzazione e l'attività amministrativa e contabile.

Articolo 18

Modificazioni dello statuto

1. Le modificazioni del presente statuto sono adottate dal Comitato direttivo con il voto favorevole di almeno otto componenti.

2. Il presente statuto e le sue successive modificazioni, una volta approvati dal comitato direttivo, sono trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro della Giustizia.

Articolo 19

Norma transitoria

1. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, il Comitato direttivo si riunisce in Roma.

II. - Codice etico, Magna carta dei giudici e Principi di Bangalore

[Vai al sommario](#)

Codice etico dell'Associazione nazionale magistrati

Premessa

Il nuovo codice etico aggiorna la figura del magistrato, inserito in una società ormai in continua evoluzione. Ricorda, nella sua premessa, che il magistrato opera al solo fine di conseguire la piena effettività dei diritti delle persone. Ne sottolinea parimenti la responsabilità nel buon andamento del servizio giustizia, ma al contempo ne tutela l'indipendenza sia nei rapporti esterni che nell'ambito dell'autogoverno. Prende significativa posizione sul delicato versante dei rapporti col mondo dell'informazione e soprattutto con le degenerazioni delle comunicazioni di massa. Ribadisce espressamente che, una volta eletto in organismi rappresentativi, il magistrato opera senza vincoli di mandato rispetto agli elettori ovvero ai gruppi associati. Con scrupolo rammenta e indica le condotte del magistrato nei suoi rapporti con gli altri protagonisti del processo.

[Vai al sommario](#)

Il magistrato che viene così disegnato è un soggetto consapevole della sua funzione, attento alle esigenze della collettività e rispettoso dei ruoli, sensibile altresì alle richieste di assoluta trasparenza. Un soggetto, in altre parole, che intende svolgere al meglio il delicato ed alto compito che gli è stato affidato, con serietà e distacco ma senza nascondersi le difficoltà di operare in un contesto non sempre facile.

Il risultato del lavoro svolto può contribuire a migliorare il nostro Paese. Ed è con questa convinzione che viene offerto ai cittadini ed alle Istituzioni.

I. LE REGOLE GENERALI

Art. 1 - Valori e principi fondamentali

Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico.

Nello svolgimento delle sue funzioni, nell'esercizio di attività di autogoverno ed in ogni comportamento

professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza, anche interna,

e di imparzialità.

Il magistrato opera con spirito di servizio per garantire la piena effettività dei diritti delle persone; considera le garanzie e le prerogative del magistrato come funzionali al servizio da rendere alla collettività; presta ascolto ai soggetti che in diverse forme concorrono all'esercizio della giurisdizione

e ne valorizza il contributo.

Art. 2 - Rapporti con le istituzioni, con i cittadini e con gli utenti della giustizia

Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia il magistrato tiene un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia.

Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone. Si astiene da ogni forma di intervento che possa indebitamente incidere sull'amministrazione della giustizia ovvero sulla posizione professionale propria o altrui.

[Vai al sommario](#)

Art. 3 - Doveri di operosità e di aggiornamento professionale

Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità, impegnandosi affinché alla domanda di giustizia si corrisponda con efficienza, qualità ed efficacia.

Partecipa attivamente e con assiduità ai momenti organizzativi e di riflessione comune interni all'ufficio. Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi nell'aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività e partecipando alle iniziative di formazione, anche comuni agli altri operatori del diritto.

Art. 4 - Modalità di impiego delle risorse dell'amministrazione

Il magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d'ufficio disponibili siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma

di spreco o di cattiva utilizzazione, adotta iniziative organizzative che perseguano obiettivi di efficienza del servizio giudiziario.

Art. 5 - Informazioni di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali

Il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali su processi in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di essi.

Art. 6 - Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.

Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni per ragioni del suo ufficio concernenti l'attività del suo ufficio o conosciute per ragioni di esso e ritiene di dover fornire notizie sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione.

Evita di partecipare a trasmissioni nelle quali sappia che le vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica.

Art. 7 - Adesione ad associazioni

Il magistrato non aderisce e non frequenta associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.

Art. 7 bis – Cariche associative e istituzionali

[Vai al sommario](#)

Il magistrato componente del Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, delle Giunte Esecutive Sezionali, delle presidenze e delle segreterie nazionali dei gruppi associativi (comunque denominate) non si candida al Consiglio Superiore della Magistratura prima della scadenza naturale dell'organo di appartenenza;

Il magistrato componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Scuola Superiore della Magistratura non si candida al Consiglio Superiore della Magistratura prima della scadenza naturale dell'incarico;

Il magistrato fuori ruolo non si candida al Consiglio Superiore della Magistratura prima del decorso di due anni dal ricollocamento in ruolo;

Il magistrato già appartenente al Consiglio Superiore della Magistratura non presenta domanda per ufficio direttivo o semidirettivo, ove non ricoperto in precedenza, e non accetta incarichi fuori ruolo prima del decorso di due anni dal ricollocamento in ruolo.

II. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ, CORRETTEZZA

[Vai al sommario](#)

Art. 8 - L'indipendenza del magistrato

Il magistrato garantisce e difende, all'esterno e all'interno dell'ordine giudiziario, l'indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza.

Nell'espletamento delle funzioni elettive in organi di autogoverno, centrale o periferico, opera senza vincolo di mandato rispetto all'elettorato e ai gruppi associativi.

Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l'immagine. Non permette che le relazioni dei suoi prossimi congiunti influenzino impropriamente il suo operato professionale.

Il magistrato continua ad operare con spirito di indipendenza e di imparzialità nello svolgimento di funzioni amministrative. Di esse limita comunque nel tempo la durata.

Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza.

In particolare, fermo il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità stabilite dalle normative in materia, nel territorio dove esercita la funzione giudiziaria il magistrato evita di accettare candidature e di assumere incarichi politico-amministrativi negli enti locali.

Art. 9 - L'imparzialità del magistrato

Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione.

Nell'esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell'imparzialità, agendo con lealtà e impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull'interpretazione ed applicazione delle norme.

Assicura inoltre che nell'esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia

sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.

[Vai al sommario](#)

Art. 10 - Obblighi di correttezza del magistrato

Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri.

Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore.

Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi.

Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.

LA CONDOTTA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 11 - La condotta nel processo

Nell'esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività di ufficio e programma lo svolgimento delle stesse anche al fine di evitare inutili disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario.

Svolge il proprio ruolo con equilibrio e con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio.

Cura di raggiungere, nell'osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone.

Fa tutto quanto è in suo potere per assicurare la ragionevole durata del processo.

[Vai al sommario](#)

Art. 12 - La condotta del giudice

Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.

Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l'ordinato e sereno svolgimento dei giudizi. Nell'esercizio delle sue

funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.

Nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell'udienza esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero - quando non siano indispensabili ai fini della decisione - sui soggetti coinvolti nel processo.

Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni

della decisione, elaborate nella camera di consiglio.

Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati.

Art. 13 - La condotta del pubblico ministero

Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo.

Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell'indagato e non tace al giudice l'esistenza di fatti a vantaggio dell'indagato o dell'imputato.

Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti, dei testimoni e dei terzi, che non sia conferenti rispetto alla decisione del giudice, e si astiene da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori.

Partecipa attivamente alle iniziative di coordinamento e ne cura opportunamente la promozione.

Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via informale conoscenze sul processo in corso.

Art. 14 - I doveri dei dirigenti

Il magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario cura al meglio l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili in modo da ottenere il miglior risultato possibile in vista del servizio pubblico che l'ufficio deve garantire.

Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione.

Garantisce l'indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all'ufficio assicurando trasparenza ed equanimità nella gestione dell'ufficio e respingendo ogni interferenza esterna. Cura in particolare l'inserimento dei giovani magistrati ai quali assicura un carico di lavoro equo.

Si attiva per essere a tempestiva conoscenza di ciò che si verifica nell'ambito dell'ufficio, in modo da assumerne la responsabilità e spiegarne le ragioni e si dà carico delle questioni organizzative generali e di quelle che si riflettono sul lavoro del singolo magistrato.

Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tal fine deve essere disponibile in ufficio.

Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo tempestivamente, nell'esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.

Sollecita pareri e confronti sulle questioni dell'ufficio da parte di tutti i magistrati, del personale amministrativo e, se del caso, degli avvocati.

Cura l'attuazione del principio del giudice naturale.

Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e le relazioni sui magistrati dell'ufficio, così lealmente collaborando con coloro cui è rimessa la vigilanza sui magistrati, con il Consiglio giudiziario e con il C.S.M.

Il dirigente non si avvale della propria posizione per ottenere benefici o privilegi per se o per altri.

Magna carta dei giudici²

(Principi fondamentali)

Presentazione:

In occasione del proprio 10° anniversario, il CCJE ha adottato, nel corso della 11A adunanza in Plenum, una Magna Carta dei Giudici (Principi fondamentali), volta a sintetizzare e codificare le principali conclusioni contenute nei Pareri già adottati. Ciascuno dei 12 Pareri già emessi dal CCJE all'attenzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa contiene le considerazioni complementari sulle tematiche trattate nel presente testo (v. www.coe.int/ccje).

Stato di diritto e giustizia

1. La magistratura costituisce uno dei tre poteri di ogni Stato democratico. È sua missione garantire la stessa esistenza dello Stato di diritto e assicurare in tal modo un'appropriata applicazione del diritto in maniera imparziale, giusta, equa ed efficace.

[Vai al sommario](#)

Indipendenza dei giudici

2. L'indipendenza e l'imparzialità del giudice sono precondizioni essenziali per l'adeguato funzionamento della giustizia.

3. L'indipendenza del giudice deve essere ordinamentale, funzionale e finanziaria. Essa deve essere garantita rispetto agli altri poteri dello Stato, agli utenti della giustizia, agli altri giudici ed alla società in generale, a mezzo di norme di diritto interno della fonte più elevata. È responsabilità dello Stato e di ciascun giudice promuovere e salvaguardare l'indipendenza della magistratura.

4. L'indipendenza del giudice deve essere garantita riguardo all'attività giudiziaria, in particolare nel reclutamento, nella nomina a durata indeterminata sino all'età pensionistica, nelle promozioni, nell'immobilità, nella formazione, nell'immunità giudiziaria, nella disciplina, nella remunerazione e nello stanziamento di bilancio della giustizia.

Garanzie di indipendenza

² Versione non ufficiale in lingua italiana, condotta sugli originali inglese e francese, a cura del dott. Raffaele Sabato, Past President e componente dell'Ufficio direttivo del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE), nonché componente del Gruppo di lavoro Magna Carta (CCJE-MC).

5. Le decisioni sulla selezione, la nomina e la carriera debbono essere basate su criteri obiettivi determinati dall'organo di tutela dell'indipendenza.

6. I procedimenti disciplinari debbono essere trattati innanzi ad organo indipendente, con la possibilità di impugnazione innanzi ad un tribunale.

7. Sulla base di consultazioni con la magistratura, lo Stato deve assicurare le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie all'adeguato funzionamento della giustizia. Il giudice deve beneficiare di una remunerazione e di un sistema previdenziale adeguati e garantiti dalla legge, che lo mettano al riparo da ogni indebita influenza.

8. La formazione iniziale e permanente è, per il giudice, un diritto ed un dovere. Essa deve essere organizzata sotto la supervisione della magistratura. La formazione è un importante elemento di garanzia dell'indipendenza dei giudici, nonché della qualità e dell'efficacia del sistema giudiziario.

9. La magistratura deve essere coinvolta in tutte le decisioni che si riflettono sull'esercizio delle funzioni giudiziarie (organizzazione dei tribunali, procedure, altra legislazione).

10. Nell'esercizio della giurisdizione, il giudice non può essere destinatario di alcun ordine o istruzione, né sottoposto ad alcuna pressione di gerarchia ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle norme di diritto.

11. I giudici debbono assicurare la parità delle armi tra il pubblico ministero e la difesa. Uno statuto di indipendenza dei pubblici ministeri costituisce un'esigenza fondamentale dello Stato di diritto.

12. I giudici hanno diritto di aderire ad associazioni di magistrati, nazionali o internazionali, con il compito di difendere la missione della magistratura nella società.

Organo di tutela dell'indipendenza

13. Al fine di garantire l'indipendenza dei giudici, ciascuno Stato deve costituire un Consiglio superiore della magistratura o altro organo specifico, anch'esso indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, munito delle più ampie prerogative per ogni aspetto relativo al loro statuto, nonché all'organizzazione, al funzionamento ed all'immagine delle istituzioni giudiziarie. Il Consiglio deve essere composto o esclusivamente da magistrati, o quantomeno da una maggioranza sostanziale di magistrati eletti dai loro pari. Il Consiglio superiore della magistratura è tenuto a rendicontare quanto alle sue attività e alle sue decisioni.

Accesso alla giustizia/trasparenza

14. La giustizia deve essere trasparente e debbono formare oggetto di pubblicazione informazioni sul funzionamento del sistema giudiziario.

15. Il giudice deve adoperarsi per assicurare l'accesso a una soluzione delle controversie rapida, efficace ed a costi ragionevoli; deve contribuire alla promozione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

16. Gli atti processuali e i provvedimenti del giudice debbono essere redatti in linguaggio accessibile, semplice e chiaro. Il giudice deve pronunciare sentenze motivate, in pubblico, entro un termine ragionevole, sulla base di un'udienza equa e pubblica. Il giudice deve utilizzare tecniche appropriate di gestione del processo e del carico di lavoro (case management).

17. L'esecuzione dei provvedimenti giudiziari è componente essenziale del diritto al processo equo ed è garanzia dell'efficacia della giustizia.

Deontologia e responsabilità

18. L'azione dei giudici deve essere guidata da principi di deontologia, distinti dalle norme disciplinari. Tali principi devono emanare, quanto a redazione, dagli stessi giudici e debbono

costituire oggetto della loro formazione.

19. In ciascun Paese le violazioni suscettibili di dar luogo a sanzioni disciplinari e il procedimento disciplinare debbono essere definiti nella legge statutaria di magistratura o di ordinamento giudiziario.

20. Il giudice deve rispondere penalmente, secondo la legge ordinaria, per i reati commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni. A carico del giudice non deve sussistere responsabilità penale per fatti connessi all'esercizio delle funzioni, in caso di violazioni non dolose.

21. Il rimedio agli errori giudiziari deve essere individuato in un adeguato sistema di impugnazioni.

Principi di Bangalore sulla condotta dei giudici (2002³)

(La bozza del Codice di condotta giudiziaria del 2001 è stata adottata dal Gruppo dei Giudici per il Rafforzamento dell'Integrità Giudiziaria e rivista alla Tavola Rotonda dei Chief Justices tenutasi all'Aia, Palazzo della Pace, il 25 e 26 novembre 2002)

RICORDATO che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo riconosce come fondamentale il principio secondo cui ciascun individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad un'equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale per l'accertamento dei propri diritti e doveri e della fondatezza di un'accusa penale.

RICORDATO che la Convenzione Internazionale dei Diritti Civili e Politici garantisce l'uguaglianza di tutte le persone davanti al giudice, e che ogni individuo ha diritto, senza ingiustificato ritardo, ad un'equa e pubblica udienza dinnanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratti di accertare i propri diritti e doveri o la fondatezza di un'accusa penale.

RICORDATO che i principi e i diritti fondamentali richiamati sopra sono riconosciuti o si riflettono anche in strumenti regionali per la tutela dei diritti umani, così come nelle costituzioni, nelle leggi, nel diritto comune e in convenzioni e tradizioni giuridiche.

RICORDATO come per la protezione dei diritti umani sia importante avere giudici competenti, indipendenti e imparziali, e come tale importanza sia rimarcata dal fatto che la tutela di tutti gli altri diritti dipende, in ultima istanza, dalla corretta amministrazione della giustizia.

RICORDATO che un'organizzazione giudiziaria competente, indipendente e imparziale è parimenti essenziale affinché i tribunali adempiano il proprio ruolo di promuovere il costituzionalismo e lo stato di diritto.

RICORDATO che la fiducia nel sistema giudiziario e nell'integrità e autorità morale dei giudici è di estrema importanza in una moderna società democratica.

RICORDATO come sia essenziale che i giudici, individualmente e collettivamente, rispettino e onorino la funzione giudiziaria in quanto incarico

³ https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf Traduzione dall'Inglese all'Italiano a cura di Daniela Cavallini, Centro Studi e Ricerche sull'Ordinamento Giudiziario Università di Bologna, e Francesco Contini, Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari Consiglio Nazionale delle Ricerche.

pubblico e si impegnino a promuovere e mantenere la fiducia nel sistema giudiziario.

RICORDATO che in ogni paese, la responsabilità principale per la promozione e il mantenimento di elevati standard di condotta del giudice spetta ai giudici stessi.

E RICORDATO che i Principi Fondamentali delle Nazioni Unite sull'Indipendenza dei Giudici sono concepiti per garantire e promuovere l'indipendenza dei giudici e sono principalmente indirizzati agli Stati.

I SEGUENTI PRINCIPI sono volti a stabilire standard di etica per i giudici. Essi sono concepiti per offrire una guida ai giudici e per fornire all'intero corpo giudiziario un quadro di riferimento per regolarne condotta. I principi mirano anche ad aiutare i membri dell'esecutivo e del legislativo, gli avvocati e la collettività in generale a comprendere meglio le caratteristiche peculiari dell'amministrazione giudiziaria. Questi principi presuppongono che i giudici siano chiamati a dar conto della propria condotta innanzi a istituzioni appropriate, esse stesse indipendenti e imparziali, istituite per fare rispettare gli standard di condotta giudiziaria. Tali principi sono altresì finalizzati a integrare, e non a derogare, la normativa e le regole di condotta vincolanti già esistenti.

[Vai al sommario](#)

Valore 1

Indipendenza

Principio

L'indipendenza dei giudici è un prerequisito dello stato di diritto e una garanzia fondamentale del giusto processo. Il giudice deve quindi garantire e manifestare indipendenza sia a livello individuale sia in ambito istituzionale.

Applicazione

1.1. Il giudice deve esercitare la funzione giurisdizionale in modo indipendente, sulla base della sua valutazione dei fatti e nel rispetto di una coscienziosa interpretazione della legge, libero da influenze estranee, stimoli, pressioni, minacce o interferenze, dirette o indirette, provenienti da una qualsiasi fonte o per una qualsiasi ragione.

1.2. Il giudice deve essere indipendente rispetto alla società in generale e rispetto alle specifiche parti della controversia che deve decidere.

1.3. Il giudice deve non solo essere libero da relazioni inappropriate e da influenze provenienti dal potere esecutivo e legislativo, ma deve anche apparire tale dal punto di vista di un osservatore ragionevole.

1.4. Nell'adempiere i propri doveri, il giudice deve essere indipendente dai colleghi rispetto alle decisioni che è tenuto a prendere in modo indipendente.

1.5. Il giudice deve incoraggiare e preservare garanzie per lo svolgimento dei doveri giudiziari in modo da mantenere e incrementare l'indipendenza istituzionale e operativa dei giudici.

1.6. Il giudice deve mostrare e promuovere elevati standard di condotta nell'esercizio delle proprie funzioni in modo da incrementare la fiducia della collettività, che è fondamentale per mantenere l'indipendenza del corpo giudiziario.

Valore 2 Imparzialità

Principio

L'imparzialità è essenziale per il corretto svolgimento della funzione giudiziaria. Essa si applica non solo alla decisione vera e propria, ma anche al processo attraverso il quale la decisione viene presa.

Applicazione

2.1. Il giudice deve svolgere i propri doveri senza favoritismi, pregiudizi o interessi.

2.2. Il giudice deve assicurare che la propria condotta, sia al di fuori sia all'interno dell'ufficio giudiziario, conservi e promuova la fiducia della collettività, delle professioni legali e delle parti nell'imparzialità del giudice e del corpo giudiziario.

2.3. Per quanto sia ragionevole, il giudice deve comportarsi in modo da minimizzare le occasioni nelle quali sia necessario procedere alla sua riconsulazione.

2.4. Il giudice non deve fare intenzionalmente alcun commento che possa ragionevolmente essere inteso come diretto ad influenzare l'esito di una causa che gli è stata o gli potrebbe essere assegnata, o compromettere la manifesta correttezza del processo, né fare alcun commento in pubblico o in altro luogo che possa pregiudicare il giusto processo.

2.5. Il giudice deve astenersi da qualsiasi procedimento nel quale non sia in grado di decidere la causa in modo imparziale o nei casi in cui potrebbe apparire tale ad un osservatore ragionevole. Questi casi includono, ma non sono limitati a, situazioni nelle quali:

(a) il giudice abbia un reale interesse o pregiudizio riguardo ad una parte o una conoscenza personale di fatti rilevanti e controversi relativi al procedimento;

(b) il giudice abbia in precedenza preso parte al procedimento in qualità di avvocato o testimone; oppure

(c) Il giudice, o un membro della sua famiglia, abbia un interesse economico nell'esito del procedimento; l'astensione non è necessaria se nessun altro tribunale possa essere costituito per trattare il caso, o se, a causa

di particolare urgenza, l'assenza di un intervento del giudice possa produrre una grave ingiustizia.

Valore 3

Integrità

Principio

L'integrità è essenziale per il corretto svolgimento della funzione giudiziaria.

Applicazione

1.1. Il giudice deve assicurare che la propria condotta sia irreprensibile dal punto di vista di un osservatore ragionevole.

1.2. Il comportamento e la condotta del giudice devono riaffermare la fiducia della collettività nell'integrità dei giudici. La giustizia non deve semplicemente essere resa, ma deve anche essere percepito che giustizia sia stata resa.

[Vai al sommario](#)

Valore 4

Correttezza

Principio

correttezza e apparenza di correttezza sono essenziali per lo svolgimento di tutte le attività del giudice.

Applicazione

4.1. In tutte le sue attività, il giudice deve evitare di essere scorretto e di ingenerare l'apparenza di scorrettezza.

4.2. Essendo costantemente sottoposto a pubblico scrutinio, il giudice deve accettare limitazioni personali che potrebbero essere viste come gravose da parte di un normale cittadino, e lo dovrebbe fare liberamente e in modo volontario. In particolare, il giudice deve comportarsi in modo consono al prestigio della funzione giudiziaria.

4.3. Nelle relazioni personali con i membri delle professioni legali che operano regolarmente nell'ufficio in cui presta servizio, il giudice deve evitare situazioni che possano ragionevolmente far sorgere sospetti o ingenerare l'apparenza di favoritismi o parzialità.

4.1. Il giudice non deve partecipare alla definizione di un procedimento in cui un qualunque membro della sua famiglia rappresenti una parte in causa, o ne sia in qualche modo coinvolto.

4.2. Il giudice non deve permettere l'utilizzo della propria abitazione ad un membro delle professioni legali per ricevere clienti o altre persone che svolgono professioni legali.

4.3. Il giudice, come ogni altro cittadino, gode della libertà di espressione, credo, associazione e riunione ma, nell'esercizio di questi diritti, deve sempre comportarsi in modo da preservare il prestigio della funzione giudiziaria, oltre che l'imparzialità e l'indipendenza del corpo giudiziario.

4.4. Il giudice deve informarsi sui propri interessi finanziari personali e fiduciari e deve ragionevolmente cercare di essere informato sugli interessi finanziari dei membri della propria famiglia.

4.5. Il giudice non deve permettere che la sua famiglia, le sue relazioni sociali o di altro tipo possano influenzare in modo improprio la sua condotta e le decisioni prese nell'ambito delle sue funzioni.

4.6. Il giudice non deve utilizzare, o mettere a disposizione di altri, il prestigio della funzione giudiziaria per promuovere i suoi interessi personali, o gli interessi di un membro della sua famiglia o di chiunque altro. Il giudice non deve altresì dare l'impressione, o permettere ad altri di dare l'impressione, che una qualunque persona posta in una posizione particolare possa influenzarlo impropriamente nello svolgimento dei suoi doveri.

4.7. Le informazioni confidenziali acquisite dal giudice nello svolgimento delle sue funzioni non devono essere utilizzate o rivelate per motivi che non siano collegati ai suoi doveri giudiziari.

4.8. Una volta assicurato il corretto svolgimento dei propri doveri giudiziari, il giudice può:

(a) scrivere, tenere seminari, insegnare e partecipare ad attività concernenti il diritto, il sistema giuridico, l'amministrazione della giustizia o questioni collegate;

(a) Presentarsi a pubbliche udienze davanti a organi ufficiali per questioni riguardanti il diritto, il sistema giuridico, l'amministrazione della giustizia o argomenti ad essi collegati;

(b) Essere membro di organi ufficiali, o di altre commissioni governative, comitati o organi di consulenza, se tale partecipazione non è in contrasto con la percezione di imparzialità e di neutralità politica del giudice; oppure

(c) impegnarsi in altre attività se non danneggiano il prestigio della funzione giudiziaria o non interferiscono in qualsiasi altro modo con l'adempimento dei propri doveri.

4.1. Il giudice non può esercitare la professione forense mentre è titolare della funzione giudiziaria.

4.2. Il giudice può creare o aderire ad associazioni di giudici o partecipare ad altre organizzazioni che rappresentino gli interessi dei giudici.

4.3. Il giudice e i membri della sua famiglia non devono né chiedere né accettare doni, lasciti, prestiti o favori in relazione ad una qualsiasi attività svolta o che deve essere svolta od omessa dal giudice in merito all'adempimento dei propri doveri.

4.4. Il giudice non deve permettere al personale dell'ufficio o ad altri soggetti sottoposti alla sua influenza, direzione o autorità di chiedere o accettare doni, lasciti, prestiti o favori in relazione ad una qualsiasi attività svolta, o che deve essere svolta od omessa dal giudice in merito all'adempimento dei suoi doveri o funzioni.

4.5. Nel rispetto della legge e di altre disposizioni normative che ne prevedano l'informazione al pubblico, il giudice può ricevere un dono simbolico, un riconoscimento o benefit se appropriato all'occasione nella quale è stato offerto, purché non sia ragionevolmente percepito come finalizzato ad influenzarlo nello svolgimento dei suoi doveri o ingeneri, in qualsiasi altro modo, l'apparenza di parzialità.

Valore 5

Uguaglianza

Principio

Assicurare a tutti l'uguaglianza di trattamento di fronte agli organi giudicanti è essenziale per il corretto svolgimento della funzione giudiziaria.

Applicazione

1.1. Il giudice deve essere consapevole e comprendere le diversità che esistono nella società e le differenze che derivano da vari fattori, tra cui, ma non solo, razza, colore, sesso, religione, orientamento sessuale, nazione d'origine,

casta, disabilità, età, status coniugale, orientamento sessuale, status economico e sociale, e altre cause simili ("aspetti irrilevanti").

1.2. Nell'adempimento dei doveri giudiziari, il giudice non deve manifestare (attraverso la parola o la condotta) un interesse o un pregiudizio verso una qualsiasi persona o gruppo per ragioni ingiustificate.

1.3. Il giudice deve adempiere i propri doveri tenendo in adeguata considerazione tutte le persone come le parti, i testimoni, gli avvocati, il personale dell'ufficio e i colleghi, senza fare differenze ingiustificate o non pertinenti al corretto svolgimento di tali doveri.

1.4. Il giudice non deve consapevolmente permettere al personale dell'ufficio, o ad altri soggetti sottoposti alla sua influenza, direzione o controllo, di fare differenze ingiustificate tra le persone coinvolte nelle cause da lui trattate.

1.5. Il giudice deve richiedere agli avvocati impegnati nel procedimento di evitare di manifestare interessi o pregiudizi ingiustificati, attraverso le parole o la condotta, tranne nel caso in cui essi abbiano rilevanza giuridica nell'ambito del procedimento e ai fini della trattazione della causa.

Valore 6

Competenza e diligenza

Principio

Competenza e diligenza sono prerequisiti per il corretto svolgimento della funzione giudiziaria.

Applicazione

6.1. I doveri del giudice devono avere la precedenza su ogni altra attività.

6.2. Il giudice deve consacrare la sua attività professionale all'adempimento dei doveri giudiziari che includono non solo lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, le responsabilità nell'ufficio e l'elaborazione delle decisioni, ma anche altri compiti rilevanti per la funzionalità dell'ufficio.

6.3. Il giudice deve ragionevolmente impegnarsi a mantenere e incrementare le proprie conoscenze, abilità tecniche e qualità personali necessarie per il corretto svolgimento dei doveri giudiziari, sfruttando a tal fine le opportunità formative e gli altri servizi che, sotto il controllo degli stessi giudici, dovrebbero essere messi a sua disposizione.

6.4. Il giudice deve tenersi informato circa gli sviluppi più importanti nel settore del diritto internazionale, incluse le convenzioni internazionali e gli altri strumenti che definiscono le norme in materia di diritti umani.

6.5. Il giudice deve adempiere tutti i suoi doveri, incluse le decisioni sulle quali si è riservato di provvedere, in modo efficiente, giusto e con ragionevole tempestività.

6.6. Il giudice deve garantire l'ordine e il decoro in tutti i procedimenti instaurati ed essere paziente, austero e cortese con le parti, i giurati, i testimoni, gli avvocati e gli altri soggetti con i quali interagisce nelle sue funzioni ufficiali. Il giudice deve richiedere una condotta simile agli avvocati, al personale dell'ufficio e agli altri soggetti che si trovino sotto la sua influenza, direzione o controllo.

6.7. Il giudice non deve tenere una condotta incompatibile con l'esecuzione diligente dei suoi doveri giudiziari.

III. - Regolamento per la formazione iniziale e direttive

[Vai al sommario](#)

[Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati, approvato con delibera del CSM del 13.6.2012 \(e successive modifica al 20 marzo 2019 e al 25 febbraio 2021\).](#)

Con delibera del 20 marzo 2019, è stato innovato il regolamento per il tirocinio dei MOT (approvato con delibera del 13 giugno 2002). I principali ambiti di modifica riguardano:

- i presupposti e il procedimento per la modifica della sede del tirocinio (art. 3)
- i criteri e la procedura di designazione dei magistrati collaboratori e affidatari per il tirocinio (con particolare riferimento alla presenza di procedimenti disciplinari) (artt. 4 e 11)
- la predisposizione del piano di tirocinio, con il coinvolgimento dei referenti per la formazione e dei RID (art. 5)
- il tirocinio mirato e la destinazione tabellare dei MOT al termine del tirocinio (art. 7)
- la formazione del fascicolo personale del MOT (art. 9)
- il giudizio finale di idoneità al conferimento delle funzioni e la relativa modulistica (art. 13)

Con delibera 25 febbraio 2021, è stato modificato il Regolamento nella parte in cui disciplina l'incidenza di provvedimenti o pendenze disciplinari sulla nomina dei magistrati affidatari e collaboratori per il tirocinio dei MOT. Nello specifico, il nuovo art. 11 *bis* prevede che le pendenze o i precedenti disciplinari sono valutate dal Consiglio in funzione dell'eventuale incidenza sul prestigio del magistrato, o sulle sue capacità formative o didattiche, in relazione all'epoca e alla natura dell'illecito e alla sanzione inflitta. Inoltre, si stabilisce che il mancato superamento della valutazione di professionalità (salvo che esso dipenda da ritardi non imputabili al magistrato) costituisce condizione ostativa alla nomina.

Inoltre, al fine di rendere più agile il procedimento di nomina e i connessi adempimenti istruttori, si prevede che i magistrati che aspirino alla nomina ad affidatario o collaboratore debbano presentare una autodichiarazione avente ad oggetto le valutazioni di professionalità conseguite ed eventuali pendenze o precedenti disciplinari o penali.

Infine, viene fissato un termine al Consiglio giudiziario per esprimere il parere al termine del tirocinio e si prevede che l'eventuale parere negativo sia comunicato all'interessato (che potrà depositare osservazioni scritte).

[Regolamento formazione iniziale MOT 13 giugno 2012 \(aggiornato al 25 febbraio 2021\) \(testo vigente\)](#)

[Modifica regolamento MOT relazione accompagnamento \(delibera 20 marzo 2019\)](#)

[Modifica al regolamento formazione iniziale MOT 13 giugno 2012 - relazione illustrativa \(delibera 25 febbraio 2021\)](#)

Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati, approvato con delibera del CSM del 13.6.2012 (e successive modifica al 20 marzo 2019 e al 25 febbraio 2021).

Art. 1 - Funzioni del tirocinio.

1. Funzioni del tirocinio sono la formazione professionale teorica, pratica e deontologica dei magistrati ordinari entrati in servizio e la verifica della loro idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Il processo di formazione iniziale dei magistrati è altresì orientato all'affinamento delle necessarie doti di impegno, correttezza, equilibrio, indipendenza e imparzialità, nonché dell'attitudine all'aggiornamento permanente della propria preparazione professionale e alla maturazione di un atteggiamento corretto e proficuo nei rapporti con i colleghi, gli avvocati, il personale amministrativo, la polizia giudiziaria, i cittadini ed i mezzi di comunicazione.

[Vai al sommario](#)

Art. 2 - Organi del tirocinio.

1. Il tirocinio è organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito indicato come "CSM") e dalla Scuola Superiore della Magistratura (di seguito indicata come "Scuola"), anche sulla base di pareri dei Consigli Giudiziari, secondo le rispettive competenze e attribuzioni, come determinate dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito indicato come "decreto istitutivo della Scuola".

Art. 3 - Sede del tirocinio presso gli uffici giudiziari.

1. Il CSM destina i magistrati ordinari per lo svolgimento del tirocinio agli uffici giudiziari di primo grado della città sede di Corte d'Appello nel cui distretto il magistrato ha la residenza al momento della nomina.

2. Il CSM, su documentata istanza del magistrato in tirocinio, delibera, previo parere del Consiglio Giudiziario, lo svolgimento, in tutto o in parte, del tirocinio del magistrato in altra sede per gravi e motivate esigenze di carattere personale, familiare o di carattere formativo.

3. Su proposta dei magistrati collaboratori, previo parere del Consiglio Giudiziario, il CSM può autorizzare l'affidamento dei magistrati ordinari in tirocinio a magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, differenti da quelli del capoluogo, qualora sia per i magistrati in tirocinio opportuno seguire specifiche attività, per periodi limitati. Gli stessi partecipano comunque a tutte le iniziative collettive organizzate in sede distrettuale.

Art. 4 - Inizio e durata del tirocinio.

1. Il CSM, sentito il Comitato Direttivo della Scuola, definisce con delibera, la data di inizio del tirocinio, le scansioni temporali e le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio ordinario e mirato presso gli uffici giudiziari e della sessione presso la Scuola, secondo quanto disposto dagli artt. 20, comma 1, e 21, comma 1, del decreto istitutivo della Scuola. Con la stessa delibera individua le materie oggetto di approfondimento teorico-pratico nella sessione presso la Scuola. La data di inizio del tirocinio non può di regola essere fissata nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre.

2. Il CSM, dopo l'approvazione della graduatoria ne dà comunicazione al Comitato Direttivo della Scuola, affinché designi i tutori di cui all'art. 20, comma 3, del decreto istitutivo della Scuola, nonché ai Consigli Giudiziari, affinché provvedano tempestivamente all'individuazione dei magistrati collaboratori e affidatari da proporre per la nomina.

3. Dalla durata di diciotto mesi del tirocinio, stabilita dall'art. 18 del decreto istitutivo della Scuola, sono esclusi i periodi di congedo straordinario o aspettativa superiori ai trenta giorni, nonché i periodi feriali di cui all'art. 90 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 5 - Programma del tirocinio.

1. Il Comitato Direttivo, sentito il parere della competente commissione del CSM, approva, per ciascun magistrato, il programma di dettaglio della sessione presso gli uffici giudiziari, predisposto dal Consiglio Giudiziario competente, in modo da garantire un'adeguata formazione - nel tirocinio ordinario - nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario e - nel tirocinio mirato - una specifica preparazione alle funzioni che il magistrato sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione. A tal fine i Consigli

Giudiziari, almeno 30 giorni prima dell'inizio del tirocinio, inviano il piano di tirocinio - redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 - al CSM che lo trasmette alla Scuola, dopo aver espresso il citato parere.

2. Il Comitato Direttivo delibera il programma di dettaglio della sessione presso la Scuola, che prevede approfondimenti teorico-pratici sulle materie individuate dal CSM e su quelle ulteriori individuate dal Comitato Direttivo nel programma annuale dell'attività didattica, di cui all'art. 5 comma 2 del decreto istitutivo della Scuola, dandone comunicazione ai Consigli Giudiziari e al CSM.

3. La sessione presso la Scuola, nel rispetto delle direttive formulate dal CSM con la delibera di cui all'art.18 ult.parte del D.lgs.n.26/2006, può prevedere stage anche esterni realizzati - avvalendosi delle strutture della formazione decentrata - presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio (quali ad esempio: amministrazioni ed enti pubblici, istituti di pena, gabinetti di polizia scientifica, servizi sociali, uffici di cancelleria, autorità giudiziarie straniere e organismi internazionali, organi pubblici di vigilanza e di controllo, uffici giudiziari o sezioni specializzate), nonché di iniziative formative presso le sedi di Corte d'Appello in collaborazione con gli organismi forensi e altre istituzioni sociali o universitarie. I referenti locali della formazione decentrata si coordinano, a tal fine, con i magistrati collaboratori con apposite riunioni periodiche.

Il Consiglio Giudizio ovvero uno o più delegati dello stesso ovvero ancora la Commissione per i MOT, presso i Consigli Giudiziari ove è costituita, svolgono le citate funzioni di coordinamento, coinvolgendo anche i RID.

Art. 6 - Tirocinio ordinario.

1. Il tirocinio ordinario presso gli uffici giudiziari, della durata di 6 mesi, si articola:

a. nell'assegnazione per quattro mesi al Tribunale, garantendo una equilibrata esperienza nel settore civile e nel settore penale, con partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del Tribunale, sia collegiale che monocratico, incluso il GIP-GUP, compresa la partecipazione alle camere di consiglio; è possibile l'assegnazione del magistrato a collegi d'appello o alle attività del Tribunale per i minorenni e del Tribunale di sorveglianza;

b. nell'assegnazione per due mesi alla Procura della Repubblica.

2. Nell'ambito delle articolazioni di cui al comma precedente, il tirocinio si svolge secondo il piano di cui all'art. 4 comma 1.

Art. 7 - Tirocinio mirato.

1. Il tirocinio mirato, della durata di 6 mesi, si svolge presso un ufficio dello stesso tipo di quello al quale il magistrato in tirocinio è stato assegnato; esso è rivolto al completamento della formazione di base nel settore di destinazione, nonché all'avviamento del magistrato in tirocinio alle funzioni specifiche che è destinato a svolgere.

2. Il dirigente dell'ufficio giudiziario, al quale il magistrato è stato destinato, comunica senza ritardo al Consiglio Giudiziario, al CSM e al Comitato Direttivo le specifiche funzioni che assumerà il magistrato in tirocinio, secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Tali indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente derogate se non per gravi motivi di servizio. La deroga deve essere tempestivamente comunicata, ai fini della modifica del piano di tirocinio, al Comitato Direttivo, al Consiglio Giudiziario e al CSM; quest'ultimo, se la ritiene ingiustificata, la annulla. In ogni caso, entro 45 giorni dalla delibera di assegnazione della sede al magistrato in tirocinio, il Capo dell'Ufficio formulerà la relativa proposta di variazione tabellare ovvero di modifica del progetto organizzativo, comunicandola anche direttamente alla Sesta Commissione del CSM.

3. La documentazione inerente all'inosservanza da parte del dirigente dell'ufficio del disposto di cui al comma precedente viene inserita nel fascicolo personale del dirigente stesso.

[Vai al sommario](#)

Art. 8 - Sessione presso la Scuola Superiore della Magistratura.

1. La sessione presso la Scuola, della durata complessiva di sei mesi, tende al perfezionamento della cultura, delle capacità operative e professionali, delle doti di equilibrio, nonché alla formazione deontologica del magistrato ordinario in tirocinio.

2. Di regola essa si articola in un periodo non inferiore a quattro mesi, anche non consecutivi, da svolgersi prima della scelta della sede di prima destinazione e non inferiore a due mesi, anche non consecutivi, da svolgersi nel periodo successivo, secondo il programma di tirocinio predisposto ai sensi dell'art. 5.

3. I magistrati in tirocinio sono affiancati, per tutta la durata della sessione, dai tutori.

4. Al termine della sessione presso la Scuola, il Comitato Direttivo trasmette al CSM una relazione concernente ciascun magistrato.

Art. 9 - Fascicoli del magistrato ordinario in tirocinio.

1. Il Consiglio Giudiziario forma per ciascun magistrato in tirocinio un fascicolo nel quale sono inclusi il piano di tirocinio, le schede valutative dei magistrati affidatari (All. 2), le autorelazioni e la copia dei provvedimenti redatti dal magistrato.

I documenti sopra indicati possono essere prodotti in formato elettronico, su supporto analogico, anche solo come minuta con riferimento ai provvedimenti giudiziari.

2. Il Comitato Direttivo forma per ciascun magistrato in tirocinio un fascicolo, tenuto presso la Scuola, nel quale sono inclusi i documenti relativi al tirocinio e in ogni caso la relazione del Comitato Direttivo, le eventuali osservazioni del magistrato in tirocinio e gli elaborati scritti redatti nel corso della sessione presso la Scuola.

Art. 10 - Magistrati collaboratori.

1. La partecipazione ai compiti di formazione professionale dei magistrati in tirocinio, nelle qualifiche di cui al presente articolo e a quello successivo, costituisce un dovere d'ufficio.

2. Il Consiglio Giudiziario si avvale, per la predisposizione del programma di tirocinio presso gli uffici giudiziari e per il coordinamento dello stesso, di magistrati collaboratori, scelti tra i magistrati dotati di adeguata esperienza, con riferimento alle doti di preparazione teorica e pratica e di elevato prestigio professionale, nonché alle attitudini comunicative e didattiche e alle capacità organizzative. I magistrati collaboratori vengono nominati dal CSM, su proposta del Consiglio Giudiziario.

3. Per ciascun gruppo di magistrati in tirocinio ordinario, composto di regola da non più di sei magistrati, sono designati due magistrati collaboratori, uno per le funzioni civili e uno per le funzioni penali. Per il tirocinio mirato ad ufficio esclusivamente civile o penale, le funzioni di collaboratore saranno svolte unicamente da quello, fra i due magistrati, che abbia specifica competenza nel settore, ovvero da entrambi in caso di assegnazione a funzioni promiscue.

4. I magistrati collaboratori:

a. predispongono per ciascun magistrato il programma di tirocinio ordinario e mirato, indicando altresì i magistrati affidatari, e lo sottopongono al Consiglio Giudiziario, che esprime il relativo parere e lo inoltra unitamente al programma al CSM che, espresso il parere, lo trasmette al Comitato Direttivo; in caso di parere unanime favorevole del Consiglio, il programma si intende approvato anche dal Comitato Direttivo, a meno che un componente di questo

entro giorni quindici dalla comunicazione degli atti al Comitato stesso non ne chiedi la trattazione;

b. verificano, attraverso il continuo contatto con i magistrati in tirocinio e i magistrati affidatari, l'efficacia e la validità del tirocinio pratico e rilevano le eventuali criticità.

Art. 11 - Magistrati affidatari.

1. I magistrati affidatari sono nominati dal CSM su proposta del Consiglio Giudiziario, previa indicazione da parte dei magistrati collaboratori, e vengono scelti tra i magistrati che abbiano superato almeno la prima valutazione di professionalità e che siano dotati di particolare preparazione teorica e pratica, di elevato prestigio professionale e di capacità comunicative e didattiche.

I magistrati con prole inferiore a sei anni possono essere indicati quali affidatari solo con il loro consenso, salvo specifiche esigenze di organizzazione del tirocinio.

2. Al magistrato affidatario non possono essere assegnati contemporaneamente più di tre magistrati in tirocinio.

3. Il magistrato affidatario cura che il magistrato in tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie; assegna allo stesso la redazione delle minute di provvedimenti, dando allo stesso spiegazione delle modifiche eventualmente apportate.

4. Nel corso del tirocinio mirato il magistrato in tirocinio è incaricato dello svolgimento di attività processuali, alla presenza del magistrato affidatario, che ne mantiene comunque la titolarità e la responsabilità.

5. Su richiesta del magistrato affidatario, il Procuratore della Repubblica può, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, delegare il magistrato in tirocinio ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nelle udienze innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

6. Al termine del periodo di affidamento, i singoli affidatari redigono per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato una scheda valutativa sintetica, sulla scorta dei parametri previsti dal CSM, e la trasmettono al Consiglio Giudiziario.

Art. 11 bis — Nomina di magistrati affidatari e collaboratori.

1. Il Consiglio Giudiziario trasmette al CSM la proposta di nomina dei magistrati affidatari e o collaboratori di cui agli artt. 10, 11 e 14 almeno 30 giorni

prima dell'inizio della loro attività; tale proposta deve contenere, nei casi di cui ai commi seguenti, specifica motivazione.

2. La pendenza di un procedimento penale o disciplinare, anche se non è stata presentata richiesta di fissazione di udienza, ovvero la precedente sanzione penale o disciplinare, non sono circostanze ostative alla nomina quale magistrato affidatario o collaboratore, salvo che esse appaiano idonee ad incidere, tenuto conto dell'epoca dell'illecito, della natura di esso, della sanzione eventualmente inflitta e di ogni altra circostanza rilevante, sul prestigio professionale ovvero sulle capacità formative e didattiche. Nella valutazione che precede, il CSM, viste le osservazioni sul punto del Consiglio Giudiziario, tiene anche conto di eventuali valutazioni di professionalità positive successive alla pendenza disciplinare o all'irrogazione della sanzione, motivando specificamente, in caso di conferimento dell'incarico, per quale ragione è autorizzata l'attribuzione.

3. Il mancato conseguimento dell'ultima valutazione di professionalità, tranne che ciò dipenda da ritardi non imputabili al magistrato, costituisce condizione ostativa alla nomina. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 o la sua riconosciuta non corrispondenza al vero costituiscono condizioni comunque ostative alla nomina.

4. La domanda presentata al Consiglio giudiziario competente per la nomina a magistrato collaboratore deve in ogni caso contenere dichiarazione dell'interessato in cui si attesta:

- di non avere riportato, nel corso della propria carriera, sanzioni penali o disciplinari, ovvero le sanzioni riportate;
- che non gli è stata data comunicazione dell'inizio, a suo carico, di alcun procedimento penale o disciplinare, ovvero, in caso contrario, la data della comunicazione e gli estremi essenziali del fatto addebitato;
- di avere presentato tempestivamente l'autorelazione richiesta per l'ultima valutazione di professionalità alla quale dovrebbe essere, o essere stato, sottoposto, in ragione della sua posizione di servizio;
- l'ultima valutazione di professionalità conseguita e la data del suo conseguimento.

5. Identica dichiarazione deve essere resa dai magistrati affidatari proposti; tale

dichiarazione deve essere acquisita dai magistrati collaboratori ed allegata al piano di tirocinio proposto al Consiglio Giudiziario.

6. Sulla base di motivate ed espresse ragioni di urgenza, con delibera adottata

all'unanimità dal Consiglio Giudiziario, il magistrato proposto può, prima della nomina, iniziare a svolgere l'attività quale affidatario o collaboratore. In tale ipotesi, ferme le condizioni comunque ostative di cui al comma 3, il Consiglio Giudiziario, nell'autorizzare l'inizio dell'attività in via d'urgenza, privilegia, ove possibile, la scelta di magistrati che non si trovino nelle condizioni potenzialmente ostative considerate nel comma 2.

Art. 12 - Tutori.

1. Il Comitato Direttivo sceglie, tra i docenti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto istitutivo della Scuola, i tutori, che assicurano l'assistenza didattica ai magistrati in tirocinio durante il periodo di tirocinio presso la Scuola, sia nel tirocinio ordinario, che in quello mirato; essi collaborano altresì nel coordinamento degli stage.

2. I tutori, individuati in un numero pari a un rapporto ottimale di uno a venti rispetto al numero dei magistrati in tirocinio, assicurano l'assistenza didattica ai magistrati in tirocinio sia nella fase ordinaria che in quella mirata, nonché curano lo svolgimento delle attività formative anche mediante la gestione di seminari di approfondimento e esercitazioni pratiche organizzate presso la Scuola o le strutture della formazione decentrata.

3. Per il periodo di svolgimento dell'attività formativa presso la Scuola i tutori, se magistrati in servizio, sono esonerati dal lavoro giudiziario, salvo specifiche esigenze dell'ufficio di appartenenza non altrimenti fronteggiabili.

Art. 13 - Valutazioni di idoneità all'esercizio di funzioni giudiziarie e individuazione degli uffici di destinazione.

1. Il Comitato Direttivo, al termine della sessione presso la Scuola, trasmette al CSM una relazione concernente ciascun magistrato. All'esito del tirocinio mirato trasmette al Consiglio una relazione di sintesi con un giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni (All. 3). La relazione viene comunicata al magistrato in tirocinio interessato, che ha la facoltà di far pervenire alla Scuola, entro dieci giorni, osservazioni scritte, che la Scuola trasmette, con i propri rilievi al CSM.

2. Il Consiglio Giudiziario, almeno quindici giorni prima della fine del tirocinio - ferma restando la comunicazione di eventuali fatti negativi sopravvenuti - trasmette al CSM un parere sull'idoneità all'esercizio delle funzioni, tenendo conto delle schede valutative redatte dai magistrati affidatari. Nel caso di parere negativo, esso viene comunicato al magistrato in tirocinio interessato, che ha facoltà di far pervenire al

Consiglio Giudiziario, entro dieci giorni, osservazioni scritte, che il Consiglio Giudiziario trasmette, con i propri rilievi, al CSM.

3. Il CSM, su proposta della Quarta Commissione competente, opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni, trasmesse dal Comitato Direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del Consiglio Giudiziario, delle eventuali osservazioni dell'interessato e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile. Le valutazioni di idoneità hanno riguardo alla preparazione giuridica e culturale, alla capacità professionale, alla laboriosità, all'impegno, alle doti di equilibrio e correttezza.

4. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti e requirenti.

5. In caso di deliberazione finale negativa, il CSM comunica la propria decisione al Comitato Direttivo.

6. Il magistrato in tirocinio negativamente valutato viene ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, secondo le scansioni temporali indicate dall'art. 22, comma 4, del decreto istitutivo della Scuola.

7. Il Comitato Direttivo approva il nuovo programma del tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari e presso la Scuola, curando un approfondimento della formazione nei settori specifici in cui si è evidenziata la carenza. Al termine dei periodi di nuovo tirocinio ordinario e mirato e della sessione presso la Scuola, il Consiglio Giudiziario e il Comitato Direttivo predispongono rispettivamente i pareri e le relazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e li trasmettono al CSM, che delibera nuovamente sull'idoneità del magistrato in tirocinio all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

8. Se la competente commissione del CSM, sulla base delle relazioni e dei pareri di cui al comma 2, ritiene che ricorrano le condizioni per un giudizio definitivo di inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comparire personalmente. Sentito il magistrato in tirocinio, con l'eventuale assistenza di un altro magistrato, la Commissione può svolgere ogni attività che ritenga utile per verificare la validità delle valutazioni espresse e per accertare l'idoneità professionale del magistrato. Completata l'istruttoria, la Commissione comunica al magistrato in tirocinio il deposito degli atti e assegna allo stesso un termine per esporre per iscritto le proprie ragioni. Nel caso ritenga di proporre al Consiglio di dichiarare in via definitiva la cessazione dal servizio, comunica all'interessato la data della seduta plenaria con un anticipo di almeno 15 giorni liberi, mediante atto comunicato in plico chiuso, contenente l'avviso che l'interessato e il suo assistente avranno

diritto di essere sentiti subito dopo la relazione e prima del dibattito, nonché al termine di questo, prima delle dichiarazioni di voto.

9. La seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato in tirocinio.

10. Se per qualsiasi motivo il magistrato ordinario non completa il tirocinio nella durata indicata dalle precedenti disposizioni, il Comitato Direttivo, su proposta del responsabile di settore, ovvero il Consiglio Giudiziario, su proposta del magistrato collaboratore, individuano le modalità di recupero mediante partecipazione a successive attività formative, rispettivamente, presso la Scuola o le strutture della formazione decentrata ovvero presso gli uffici giudiziari per quanto di rispettiva competenza.

11. Completato il tirocinio ordinario e la corrispondente sessione formativa presso la Scuola, il CSM, su proposta della Terza Commissione competente, delibera a quale ufficio verrà destinato il magistrato ordinario in tirocinio per l'esercizio delle funzioni giudiziarie al termine del positivo esito del tirocinio mirato.

12. L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni avviene secondo criteri predeterminati fissati dal CSM con propria delibera, su proposta della Terza Commissione competente.

[Vai al sommario](#)

Art. 14 - L'esercizio delle funzioni giudiziarie nel primo anno.

Il CSM, dopo l'individuazione con propria delibera della sede per ciascun magistrato ordinario in tirocinio, designa, su proposta del Consiglio Giudiziario, un magistrato collaboratore presso l'ufficio di destinazione con il compito di introdurre il MOT nelle dinamiche organizzative di tale ufficio e di seguirlo sin dalle prime fasi di approccio alle future funzioni, rendendolo partecipe delle prassi applicative e delle principali questioni giurisprudenziali che si pongono nella sede giudiziaria; egli dovrà, inoltre, assistere il lavoro del collega, pur nel rispetto della piena autonomia di cui il magistrato è titolare nell'esercizio delle funzioni giudiziarie affidategli. Il magistrato collaboratore coadiuva il collega nel superamento delle difficoltà incontrate e dei problemi connessi all'inizio della professione, orientandolo verso l'approfondimento ed il completamento della sua formazione.

[Direttive relative al tirocinio dei magistrati ordinari vincitori del concorso per esami a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 10.10.2018 e nominati con D.M. 2.3.2021. \(Delibera del 17 marzo 2021\)](#)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 marzo 2021, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la delibera in data 24.2.2021 con la quale l'Assemblea Plenaria ha approvato la graduatoria e ha proceduto alla nomina dei vincitori del concorso per esami a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 10.10.2018, con contestuale destinazione dei medesimi agli Uffici giudiziari per lo svolgimento del prescritto periodo di tirocinio;

- considerato che, con D.M. 2.3.2021, i vincitori del concorso suindicato sono stati nominati magistrato ordinario e, con provvedimento del Direttore Generale dei Magistrati del 9.3.2021, sono stati invitati a prendere possesso nei rispettivi Uffici assegnati loro nel periodo compreso tra il 18 marzo 2021 ed il 29 marzo 2021;

- ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, lett. o), d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, è necessario indicare le direttive generali cui deve attenersi il tirocinio dei magistrati ordinari e individuare le materie che saranno oggetto di approfondimento teorico-pratico durante i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio da svolgersi presso la Scuola Superiore della Magistratura;

osserva:

1. Il quadro normativo di riferimento.

L'art. 2, lett. o), d.lgs. n. 26/2006, nel definire i compiti cui è preposta la Scuola della Magistratura, individua la: "collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari".

L'art. 5, co. 2, attribuisce al nuovo organo, tra l'altro, il compito di adottare e di modificare il programma annuale dell'attività didattica, "tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio Superiore della Magistratura" e dal Ministro della Giustizia.

L'art. 12 dispone che i componenti del Comitato Direttivo curino, tra l'altro, "la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio Superiore della

[Vai al sommario](#)

Magistratura e dal Ministro della Giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale”.

L’art. 20, nel fissare il contenuto e le modalità di svolgimento del tirocinio, stabilisce che i magistrati ordinari in tirocinio frequentino “corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell’articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio”.

Gli artt. 21 e 22, infine, attribuiscono al Comitato Direttivo della Scuola compiti relativi al programma di tirocinio anche con riguardo alla sessione da svolgersi presso gli uffici giudiziari e di predisposizione di una relazione di sintesi su ciascun tirocinante, da inviare al CSM per il previsto giudizio di idoneità.

Spetta, quindi, al Consiglio Superiore un potere di “individuazione” e di elaborazione delle linee generali cui deve ispirarsi la formazione dei magistrati, potere che, con riferimento al tirocinio dei magistrati di prima nomina, si atteggia in modo assai più incisivo rispetto a quanto previsto per la formazione permanente.

Nel primo caso, infatti, il CSM deve elaborare direttive (art. 2, lett. o), deliberare le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio (art. 18) e individuare le materie per i corsi di approfondimento teorico pratico che saranno poi curati dalla Scuola (art. 20), il tutto in un contesto di collaborazione tra le due Istituzioni che riguarda anche la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari e il giudizio finale sul tirocinante.

Nel caso, invece, dell’aggiornamento professionale e della formazione permanente dei magistrati il Consiglio, al pari del Ministro della Giustizia, pone le linee programmatiche annuali per le attività didattiche (art. 5), di cui il Comitato Direttivo della Scuola deve tenere conto, insieme con le proposte provenienti dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale, nell’elaborazione della programmazione annuale dell’offerta formativa (art. 12, co. 1, lett. a).

In questa sede, pertanto, è necessario elaborare le “direttive” per la formazione iniziale dei magistrati e individuare le “materie” di approfondimento teorico-pratico nelle quali si svolgeranno i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura.

È opportuno sottolineare che, nella predisposizione di tali “direttive” e nella individuazione delle “materie”, il Consiglio Superiore della Magistratura

attinge alla collaudata esperienza quarantennale nel campo della formazione, nella consapevolezza che quanto sinora realizzato rappresenta un patrimonio da valorizzare e da veicolare all' Ente preposto alla formazione professionale dei magistrati. Sotto quest'ultimo profilo, è di tutta evidenza l'importanza del confronto con la rappresentanza della Scuola della Magistratura, funzionale anche alla verifica della reale "tenuta" delle linee guida della formazione, rispetto agli effettivi bisogni formativi.

Il tirocinio deve avere una durata di diciotto mesi, così come previsto dall'art. 18 d.lgs. n. 26/2006, secondo cui le sessioni si devono articolare in una sessione della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura".

Al tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 2.3.2021 si applica il Regolamento per il tirocinio, adottato dal CSM con delibera del 13.6.2012 e successive modifiche.

Il Regolamento ha fissato i presupposti per un intervento formativo organico, prevedendo una proficua sinergia tra il CSM, organo del governo autonomo della magistratura e la Scuola Superiore della Magistratura, voluta dal legislatore come ente competente per la formazione iniziale dei magistrati in tirocinio e per la formazione permanente dei magistrati ordinari tutti.

Il Regolamento valorizza i contributi di tutti i soggetti coinvolti nella delicata attività di formazione iniziale (Consigli Giudiziari, magistrati collaboratori, magistrati affidatari, tutori presso la Scuola e gli stessi magistrati ordinari in tirocinio), e in particolare quello essenziale del CSM nel fissarne le direttive fondamentali.

2. Direttive, Materie e Obiettivi del CSM.

2.1. Considerazioni di ordine generale.

L'esposizione degli obiettivi ai quali deve essere orientato complessivamente il periodo di tirocinio dei magistrati ordinari richiede la trattazione congiunta delle "direttive" generali sulle quali la Scuola deve parametrare la propria programmazione didattica e delle "materie" di approfondimento teorico-pratico sulle quali debbono svolgersi i corsi organizzati nella sessione di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura.

L'intero tirocinio deve essere inteso come un percorso unico, sebbene distinto in un periodo (sessione) presso gli uffici giudiziari e in un periodo presso la sede della Scuola, nel quale deve realizzarsi, complessivamente e senza

cesure temporali, il contemperamento tra le esigenze di formazione concernenti ordinamento giudiziario e metodologie e quelle di taglio più squisitamente pratico.

Va, inoltre, rilevato che le presenti linee guida non sono dirette a fornire indicazioni specifiche sui corsi teorici relativi alle singole materie indicate, ma intendono tracciare alcune generali linee sistematiche, capaci di orientare le scelte della Scuola in funzione di un'innovativa concezione delle sessioni formative.

Non può non tenersi in adeguato conto, infatti, che il neo magistrato è reduce da un prolungato periodo di studi, svolto non solo presso l'Università, ma anche presso le Scuole per la preparazione alle professioni giuridiche, pubbliche e private. All'esito di un periodo di approfondimento quasi decennale, può presumersi che, superata la selezione operata in sede di concorso, il neo magistrato sia fornito (o sia, comunque, metodologicamente, in grado di fornirsi) di un bagaglio di conoscenze tale da consentire di escludere l'utilità di sessioni formative a contenuto "frontale" dedicate ad istituti tradizionali delle materie giuridiche, configurandosi tali interventi quali inutili duplicazioni di processi formativi già esauriti.

Pare, dunque, più utile che il programma formativo tenga conto delle specifiche esigenze connesse alla formazione giudiziaria.

Il tirocinio dei MOT nominati con DM 2.3.2021 dovrà tener necessariamente conto, soprattutto nella prima fase e comunque fino alla permanenza dell'attuale emergenza epidemiologica, delle normative - nazionali e regionali - finalizzate a contenere la diffusione del contagio da COVID-19. In tal senso va in questa sede ribadita la raccomandazione, già contenuta nella risoluzione del 11.3.2020 con riferimento ai tirocini a quell'epoca in corso, di privilegiare, ove possibile e compatibile con le funzioni svolte dai singoli magistrati affidatari, modalità di svolgimento del tirocinio anche tramite collegamenti a distanza o assegnazione di attività da compiersi in ambiente domestico, sempre nel rispetto delle normative nazionali e regionali a tutela della salute.

Appare quindi preferibile che il tirocinio abbia inizio nel settore civile, nel quale le attività da remoto sono maggiormente compatibili con le funzioni svolte dai magistrati affidatari.

Anche con riferimento alle sessioni di tirocinio presso la Scuola, il Consiglio e la Scuola concorderanno soluzioni organizzative idonee a garantire, nella permanenza della situazione emergenziale, la formazione teorica dei giovani magistrati attraverso gli strumenti telematici dell'e-learning.

2.2. Direttive e materie relative al tirocinio generico

2.2.1. Venendo alle direttive e materie concernenti il tirocinio generico, deve premettersi che appare finalità prioritaria della formazione giudiziaria iniziale quella di consentire ai neo magistrati di acquisire una chiara percezione della funzione del magistrato nella società, in relazione ai valori che a tale funzione presiedono, anche in riferimento agli standard elaborati nell'ambito delle maggiori istituzioni europee.

Ne deriva la necessità di un adeguato sviluppo della materia della deontologia giudiziaria e dell'etica professionale, che dovrà riferirsi ai valori promossi dai codici etici, nel contesto di un apporto dialettico fornito anche da altre categorie professionali (avvocati, dirigenti amministrativi, rappresentanti del mondo dell'informazione, esponenti delle forze di polizia e dell'amministrazione penitenziaria). Saranno utili momenti di confronto che contribuiscano all'acquisizione della consapevolezza della complessità del ruolo del magistrato e dell'adeguatezza dei comportamenti conseguenti. All'esito di tale percorso, è auspicabile che vengano trattati anche gli aspetti della responsabilità disciplinare, "paradisciplinare" ai sensi dell'art. 2 r.d.lgs., 31 maggio 1946, n. 511, civile, contabile e da violazione del principio di ragionevole durata del processo, nonché quelli concernenti le c.d. incompatibilità parentali ex artt. 18 e 19 OG.

2.2.2. Tenuto conto della rilevanza che la materia ordinamentale assume ai fini della qualità ed efficienza della giurisdizione appare, in secondo luogo, necessario un adeguato approfondimento di tutti i profili che concorrono a definire lo statuto professionale e ordinamentale del magistrato.

Dovranno essere valorizzate le positive ricadute che un'adeguata conoscenza della materia ordinamentale produce sul piano della legittimità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività giudiziaria, anche in funzione di una consapevole partecipazione dei magistrati alla determinazione dei criteri organizzativi dell'ufficio, oltre che alla loro condivisione, tutte circostanze importanti, come positivamente accertato nell'esperienza di questi anni, ai fini di una migliore qualità della giustizia.

2.2.3 Nell'ambito del tirocinio generico non potrà, poi, trascurarsi l'approfondimento circa la metodologia delle indagini, del processo e della decisione.

Dovranno, come stabilito anche in passato, essere trattate le regole fondamentali sulla scrittura giuridica, tanto nella sua dimensione argomentativa che in quella narrativa, esaminando testi tratti dalla pratica giudiziaria o formati dallo stesso magistrato in tirocinio ed individuandone le debolezze logiche, gli errori espositivi e le inutili oscurità. Sul tema dovranno, ovviamente, essere

svolte esercitazioni pratiche.

In questo contesto, potrà essere studiato lo stile dei provvedimenti decisorii, anche in relazione alla diversa tipologia dei medesimi; l'individuazione di modelli di motivazione, l'analisi delle tecniche logiche di argomentazione può essere utile per far emergere la ratio decidendi e per aiutare a sviluppare una tecnica redazionale che sia al contempo sintetica e trasparente e resistente alle fasi di gravame.

Per realizzare questo obiettivo formativo potranno individuarsi i principali vizi logico-motivazionali che possono affliggere i provvedimenti giurisdizionali, soprattutto alla luce delle pronunce del Giudice di legittimità che ha cassato su tali basi le decisioni del merito.

Sarà necessario, inoltre, introdurre idonei approfondimenti nelle materie della psicologia cognitiva, della psicologia giudiziaria, della medicina legale e dei saperi extragiuridici connessi alla funzione giudiziaria al fine di consentire al neo magistrato la maturazione di un'adeguata consapevolezza sui processi decisionali. Sempre sotto il profilo metodologico, seppure riferito ai comportamenti connessi all'esercizio della funzione giudiziaria, dovrà essere assicurato un adeguato rilievo alla riflessione sugli aspetti della comunicazione e del rapporto tra magistratura e media, individuando i criteri di temperamento del diritto del cittadino all'informazione e del diritto di libera manifestazione del pensiero del magistrato con la tutela dell'immagine di imparzialità del magistrato ed il suo dovere di riserbo.

2.2.4 Sul piano della formazione generale riferibile al tirocinio generico è auspicabile un'adeguata attenzione ai rapporti ed alle interferenze tra diritto costituzionale, ordinamento nazionale e ordinamenti sovranazionali, con particolare riguardo al diritto dell'Unione Europea ed alla tutela dei diritti fondamentali, protetti dalla Costituzione, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Al riguardo deve essere richiamata la delibera consiliare del 13 aprile 2011 che ha approvato il progetto European Gaius, diretto a rafforzare la conoscenza del diritto europeo da parte dei magistrati italiani. Opportuna appare la partecipazione dei magistrati in tirocinio ai programmi della Rete europea di formazione giudiziaria previsti per la formazione iniziale e l'approfondimento della conoscenza dell'inglese giuridico. Si segnala altresì l'opportunità di prestare adeguata attenzione alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche al tema dei reati di criminalità organizzata, allo studio del fenomeno mafioso e alla sua evoluzione, alle tecniche investigative relative ai reati di criminalità organizzata.

Adeguati spazi dovranno essere riservati alla conoscenza e al concreto utilizzo di tutti gli strumenti e applicativi informatici.

E' auspicabile, inoltre, la organizzazione di stage relativi al settore penitenziario, al diritto europeo e all'ordinamento giudiziario trattandosi di un'indispensabile esperienza complementare alla formazione generale del magistrato, capace di sviluppare le capacità e modalità di relazione con soggetti terzi, anche di uffici esterni a quelli giudiziari, e tuttavia in relazione funzionale con essi, nonché di favorire il necessario apprendimento di modalità di ascolto in termini di rispetto della dignità individuale.

2.2.5 Nella fase generica del tirocinio, è auspicabile, comunque, che - consolidando l'esperienza già acquisita dalla Scuola nel corso dei precedenti anni - le sessioni siano articolate in funzione di una duplice finalità: da una parte, fornire un'adeguata panoramica delle problematiche giuridiche, anche interdisciplinari, concernenti i settori di intervento in connessione con le esperienze contemporaneamente maturate presso gli uffici giudiziari, riservando una adeguata attenzione ai settori specialistici che di regola non costituiscono oggetto di approfondimento nella fase che precede la prova concorsuale; dall'altra, consentire al magistrato in tirocinio di convertire le nozioni teoriche in uno strumentario indispensabile per l'esercizio delle funzioni, nella accezione allargata sopra intesa. In tale prospettiva, oltre a potenziare il metodo di studio fondato sulla simulazione dell'attività giudiziaria, anche mediante esame e studio di fascicoli processuali potrà essere utile l'impiego di "tutor", espressamente previsto dall'art. 20, co. 3, d.lgs. n. 26/2006, che, affiancando i magistrati in tirocinio, li seguano durante l'intero percorso o per singoli settori, al fine di assicurare loro la necessaria assistenza didattica.

2.3. Direttive sul tirocinio mirato.

2.3.1 Mentre il tirocinio generico dovrà essere diretto a fornire al magistrato un quadro preciso dello statuto del magistrato in tutti i suoi possibili aspetti e gli strumenti, anche metodologici, relativi ai saperi extragiuridici nella prospettiva di consentirgli di acquisire consapevolezza del ruolo nella società e dei processi decisionali che lo riguardano, il tirocinio mirato dovrà soprattutto concernere l'apporto di saperi e conoscenze, anche extragiuridici, riferiti alle specifiche funzioni che i neo magistrati saranno definitivamente chiamati a ricoprire.

Tanto vale, come è ovvio, per tutti i magistrati ed, a maggior ragione, per quelli destinati a particolari funzioni (tribunali per i minorenni, giudici tutelari o della famiglia, tribunali delle imprese), dovendosi completare il bagaglio di conoscenze in precedenza acquisito con lo studio universitario e post universitario, con l'approfondimento di tematiche specialistiche.

Nel vasto novero di materie da trattare, la Scuola individuerà i temi specifici da approfondire, tenendo conto delle funzioni prescelte dal neo

magistrato, eventualmente suddividendo i MOT per gruppi omogenei per tipologia di ufficio, funzioni e materie trattate e tenendo altresì conto delle specificità territoriali degli Uffici giudiziari presso i quali sono destinati i MOT, oltre che dell'opportunità di individuare le materie da approfondire tra quelle solitamente estranee alla formazione curricolare e, comunque, di rado approfondite nel corso della formazione pre concorsuale.

Deve, quindi, valorizzarsi la metodologia adottata dalla Scuola negli scorsi anni, in particolare nel settore civile, che prevede un percorso formativo “multiforme e flessibile”, comprensivo di “percorsi tematici di approfondimento teorico- pratico” nei diversi settori.

2.3.2 Uno spazio adeguato dovrà essere, naturalmente, riservato all'aspetto dell'organizzazione del lavoro del magistrato sia egli (o ella) destinato a svolgere funzioni penali oppure civili, attraverso lo studio delle possibili soluzioni per la migliore gestione degli affari penali o civili, e la previsione di specifiche sessioni sulle tecniche di indagine. Apposite sessioni dovranno, inoltre, essere previste per l'analisi delle questioni relative al rapporto tra il magistrato e gli esperti di altri settori la cui attività scientifica si trova ad essere coinvolta, a vario titolo, nel processo. Saranno, inoltre, opportuni approfondimenti riguardanti tematiche organizzative specifiche riferite ai giudici civili e penali, attraverso la presentazione di prassi ritenute meritevoli di essere seguite; in particolare, con riferimento alla gestione del ruolo del magistrato civile e alla funzione della conciliazione e della mediazione.

2.4 In questa fase la Sessione presso la Scuola, nel rispetto delle direttive formulate dal CSM con la delibera di cui all'art. 18, u.p., del d.lgs. n. 26/2006, potrà, peraltro, prevedere ulteriori stage esterni presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio, nonché iniziative formative presso le sedi di Corte d'Appello, in collaborazione con gli organismi forensi e altre istituzioni sociali o universitarie.

Gli stage dovranno essere sufficientemente collegati agli approfondimenti tematici e teorici connessi alle funzioni scelte dal magistrato, ove possibile anche ricorrendo a figure di raccordo nei distretti di corte d'appello, quali docenti e tutori già utilizzati presso la Scuola e magistrati collaboratori di cui al nuovo Regolamento per il tirocinio adottato con delibera del 13 giugno 2012 e successive modifiche.

1. Il raccordo con la formazione in ambito distrettuale.

Nell'ambito della cornice costituita dalle direttive consiliari, le attività formative in sede locale dovranno conservare la loro tradizionale funzione integrativa rispetto all'offerta formativa proposta dalla Scuola della Magistratura, evitando duplicazioni.

La sede decentrata appare il luogo più idoneo, tenuto conto anche dell'ausilio che possono offrire i referenti per l'informatica, per promuovere la conoscenza presso i magistrati in tirocinio delle potenzialità del sistema informatico, attraverso l'utilizzo dei relativi sistemi e programmi.

La fase di tirocinio presso gli uffici giudiziari si svolgerà secondo il programma di dettaglio predisposto dal Consiglio Giudiziario competente in modo tale da assicurare, specialmente negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo al magistrato di acquisire conoscenza nei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, sulle esperienze maggiormente significative riferite alle diverse funzioni.

Anche rispetto all'attività negli uffici scopo del tirocinio ordinario è essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo concernente l'approfondimento dei casi e dei problemi e all'organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione.

Il programma di tirocinio ordinario dovrà in ogni caso assicurare un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario, ai sensi dell'art. 21, co. 2, d.lgs. n. 26/2006, e una significativa esperienza, anche di qualche giorno per ciascuna delle funzioni, negli uffici minorili e in quelli di sorveglianza, anche mediante partecipazione alle relative udienze. Esso, inoltre, potrà comprendere l'assegnazione del magistrato ordinario in tirocinio a colleghi d'appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori riterranno opportuni.

2. Direttive di dettaglio e organizzazione temporale del tirocinio.

2.1. Regolamentazione di dettaglio del tirocinio per i MOT nominati con D.M. 2.3.2021.

Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 2.3.2021 (vincitori del concorso indetto con D.M. 10.10.2018) avrà la durata effettiva di mesi 18, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 26/2006, con esclusione dei periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore, in entrambi i casi, a trenta giorni e dei periodi feriali di cui all'art. 90 OG. I magistrati ordinari senza funzioni hanno diritto a trenta giorni di congedo ordinario in quota corrispondente alla frazione di anno di servizio; il periodo di congedo ordinario maturato deve essere goduto durante il periodo feriale previsto per i magistrati con funzioni, ai sensi dell'art. 90 OG.

In considerazione del lasso temporale fissato dal Ministero della Giustizia per la presa di servizio (dal 18.3.2021 al 29.3.2021) il tirocinio avrà formalmente inizio il giorno 30.3.2021 e avrà termine il 29.11.2022 e, secondo quanto stabilito

dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del nuovo Regolamento, si svolgerà secondo l'articolazione di seguito riportata.

In attesa delle assegnazioni definitive ai magistrati affidatari da parte di ciascun Consiglio Giudiziario, nei primi giorni del tirocinio i MOT potranno iniziare la loro attività sulla base di assegnazioni provvisorie.

TIROCINIO ORDINARIO: dal 30.3.2021 al 2.4.2022

Tribunale civile, Procura della Repubblica e Tribunale penale, oltre alle sessioni presso la Scuola e gli eventuali stage.

- (nel mese di agosto 2021 congedo ordinario spettante)

TIROCINIO MIRATO: dal 4.4.2022 al 29.11.2022

Attività relativa alla funzione giudiziaria di destinazione, oltre alle sessioni presso la Scuola e gli eventuali stage (nel periodo è compreso il congedo ordinario spettante).

• La SESSIONE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (12 mesi), prevede una fase di tirocinio ordinario (6 mesi) - suddivisa in quattro mesi presso gli uffici giudicanti (garantendo un'equilibrata esperienza nel settore civile e in quello penale) e due mesi presso gli uffici requirenti - e una fase di tirocinio mirato (6 mesi) interamente svolti presso un ufficio dello stesso tipo di quello al quale il magistrato in tirocinio è stato assegnato a seguito della scelta della sede di destinazione, ai sensi dell'art. 13 del nuovo Regolamento per il tirocinio adottato con delibera del 13.6.2012 e successive modifiche.

• La SESSIONE PRESSO LA SCUOLA DELLA MAGISTRATURA (6 mesi) si articola in tre fasi alternate a quelle in cui è suddiviso il semestre di tirocinio ordinario.

2.2. Calendario del tirocinio per i MOT nominati con D.M. 2.3.2021

Sulla base delle risultanze e delle valutazioni inerenti alla formazione dei magistrati nominati all'esito di precedenti concorsi, la calendarizzazione è formulata, di regola, sulla base dei seguenti criteri generali:

- inizio del periodo di tirocinio nel settore giudicante civile;
- ripartizione dei magistrati in tirocinio in gruppi, in considerazione del loro numero particolarmente elevato e delle conseguenti criticità organizzative e didattiche;
- tendenziale corrispondenza tra la materia oggetto della formazione presso la Scuola e l'area di tirocinio presso gli uffici.

Qualora il numero dei MOT destinati allo svolgimento del tirocinio in alcuni Uffici giudiziari dovesse essere particolarmente elevato, si consente ai

Consigli Giudiziari di avanzare richiesta motivata alla SSM ed al CSM di modulare diversamente l'inizio del tirocinio, suddividendo i MOT in più gruppi, ciascuno con esordio in Uffici diversi del medesimo settore.

Il calendario delle attività inerenti al tirocinio generico sarà tracciato, per ciascun gruppo di MOT, nel prospetto che sarà inviato dalla Scuola, salve le possibili deroghe con riferimento al precedente capoverso.

Il Consiglio Superiore della Magistratura si riserva di adottare successiva delibera al fine di definire in dettaglio il calendario del tirocinio, sulla base del programma formulato dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Nell'ambito della scansione temporale generale:

I. - La fase di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura prevede approfondimenti teorico-pratici sulle materie individuate nella presente delibera dal Consiglio Superiore della Magistratura e su quelle ulteriori individuate dal Comitato Direttivo nel programma annuale dell'attività didattica, di cui all'art. 5 comma 2 del decreto istitutivo della Scuola, dandone comunicazione ai Consigli Giudiziari e al Consiglio superiore della Magistratura.

La Sessione presso la Scuola, nel rispetto delle direttive formulate dal CSM con la delibera di cui all'art. 18, u.p., del d.lgs. n. 26/2006, può prevedere stage esterni realizzati - avvalendosi delle strutture della formazione decentrata - presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio (quali ad esempio: amministrazioni e enti pubblici, istituti di pena, gabinetti di polizia scientifica, autorità giudiziarie straniere e organismi internazionali, organi pubblici di vigilanza e di controllo), nonché di iniziative formative presso le sedi di Corte d'Appello, in collaborazione con gli organismi forensi, presso gli uffici Minorili, di Sorveglianza e le sezioni specializzate degli Uffici Giudiziari, presso la Corte di Cassazione ed il Consiglio Superiore della Magistratura.

II. - La fase di tirocinio presso gli uffici giudiziari si svolgerà secondo il programma di dettaglio predisposto dal Consiglio Giudiziario competente in modo tale da assicurare, specialmente negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo al magistrato di acquisire conoscenza nei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, sulle esperienze maggiormente significative riferite alle diverse funzioni.

Anche rispetto all'attività negli uffici, scopo del tirocinio ordinario è essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo relativo all'approfondimento dei casi e dei problemi e all'organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione.

Il programma di tirocinio ordinario dovrà in ogni caso assicurare -anche mediante appositi incontri di studio in sede locale- un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario, ai sensi dell'art. 21, co. 2, d.lgs. n. 26/2006, e una significativa esperienza, negli uffici minorili e in quelli di sorveglianza, anche mediante partecipazione alle relative udienze. Esso, inoltre, dovrà comprendere l'assegnazione del magistrato ordinario in tirocinio a collegi d'appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori riterranno opportuni.

Scopo del tirocinio mirato presso gli uffici è offrire al magistrato una specifica preparazione alle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione e completare la formazione di base secondo quanto già appreso nel corso del tirocinio ordinario.

3. L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni.

L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni intervengono in prossimità del completamento del tirocinio ordinario presso gli uffici giudiziari (art. 6, Regolamento per il tirocinio) e della collegata sessione presso la Scuola della Magistratura (art. 8, co. 2, Regolamento per il tirocinio), con le modalità indicate nell'art. 13, co. 11 e 12, del Regolamento per il tirocinio adottato con delibera consiliare del 13 giugno 2012 e successive modifiche.

Il Dirigente dell'ufficio giudiziario di destinazione del magistrato ordinario deve comunicare senza ritardo al Consiglio Giudiziario, al CSM e al Comitato Direttivo, le specifiche funzioni che assumerà il magistrato in tirocinio, secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio, Le indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio, non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio Superiore della Magistratura che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.

Si ricorda che la mancata ottemperanza a tali direttive sarà valutata ai fini delle valutazioni di competenza consiliare sulle attitudini direttive.

4. Disposizioni finali.

I Consigli Giudiziari dovranno indicare tempestivamente i magistrati collaboratori per l'organizzazione del tirocinio al fine di garantirne l'effettivo inizio.

Il CSM, secondo le modalità previste dagli artt. 5, co. 1, 10, 11 e 11 bis del Regolamento per il tirocinio del 13.6.2012 e successive modifiche, designerà con propria delibera i magistrati collaboratori e affidatari.

Sarà cura dei Consigli Giudiziari organizzare, entro un mese, un incontro con tutti i magistrati ordinari in tirocinio nel distretto, nel corso del quale saranno illustrate le fasi e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari e presso la Scuola della magistratura, i compiti e le funzioni dei Consigli Giudiziari, dei magistrati collaboratori, dei magistrati affidatari, e quant'altro funzionale al proficuo svolgimento del tirocinio.

Tutto ciò premesso,

delibera

l'adozione delle direttive ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 26/2006 per il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 2.3.2021, nei termini esposti in parte motiva.”

[Vai al sommario](#)

Calendario per il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 2.3.2021 (Delibera del 24 marzo 2021)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 marzo 2021, ha adottato la seguente delibera:

Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la delibera in data 24.2.2021 con la quale l'Assemblea Plenaria ha approvato la graduatoria e ha proceduto alla nomina dei vincitori del concorso per esami a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 10.10.2018, con contestuale destinazione dei medesimi agli Uffici giudiziari per lo svolgimento del prescritto periodo di tirocinio;

- considerato che, con D.M. 2.3.2021, i vincitori del concorso suindicato sono stati nominati magistrato ordinario e, con provvedimento del Direttore Generale dei Magistrati del 9.3.2021, sono stati invitati a prendere possesso nei rispettivi Uffici assegnati loro nel periodo compreso tra il 18 marzo 2021 ed il 29 marzo 2021;

- rilevato che, con delibera del 17 marzo 2021, l'Assemblea plenaria ha approvato le direttive generali per il tirocinio dei magistrati ordinari vincitori del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 10.10.2018;

- preso atto della comunicazione della Scuola Superiore della Magistratura, trasmessa con nota del 23 marzo 2021 e relativa al calendario con la suddivisione in gruppi e con l'indicazione dei periodi presso gli Uffici Giudiziari e presso la Scuola Superiore della Magistratura,

delibera

di approvare il calendario per il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 2.3.2021 di cui agli allegati A e B.

[Vai al sommario](#)

TIROCINIO GENERICO MOT D.M. 2.3.2021

Gruppo A

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDICANTI CIVILI

30 marzo - 10 aprile Tribunale civile

12 aprile - 16 aprile Scuola superiore della magistratura (prima settimana interdisciplinare)

19 aprile - 30 aprile Tribunale civile

3 maggio - 7 maggio: Scuola superiore della magistratura: primo stage (la prima settimana, con ripartizione modulabile-secondo le disponibilità-a cura dei referenti delle strutture decentrate di formazione ed in sinergia con i magistrati collaboratori (o con la Commissione Mot del Consiglio giudiziario, ove costituita), dovrà prevedere:

una giornata di esperienza in udienza e/o colloquio seminariale presso ciascuna delle seguenti sezioni e/o uffici:

- a) Tribunale delle imprese
- b) Protezione internazionale
- c) Appello civile (specificamente riferito al giudizio di gravame avverso le sentenze del Giudice di Pace)

Dovrà essere, poi, organizzata un'attività laboratoriale di taglio eminentemente pratico sul pct e sull'uso della consolle da organizzare in accordo con l'ufficio del RID)

10 maggio - 15 maggio: Tribunale civile

17 maggio - 21 maggio: Scuola superiore della magistratura (seconda settimana funzioni giudicanti civili)

24 maggio – 5 giugno: Tribunale civile

7 giugno - 11 giugno: Scuola superiore della magistratura: secondo stage (la seconda settimana dovrà prevedere un'esperienza presso il Tribunale per i

minorenni di taglio interdisciplinare da organizzarsi in collaborazione con i capi del relativo ufficio. Le linee contenutistiche generali verranno fornite con separata comunicazione.

Nel corso di questa seconda settimana dovrà curarsi presso il Tribunale ordinario un incontro pomeridiano che dovrà essere dedicato ai servizi di cancelleria.)

14 giugno - 18 giugno: Scuola superiore della magistratura (terza settimana funzioni giudicanti civili)

21 giugno - 3 luglio: Tribunale civile

5 luglio - 9 luglio: Scuola superiore della magistratura: terzo stage (Corso HELP in inglese con modalità a distanza. Il corso sarà a cura della Scuola e in unica soluzione per i due gruppi A e B)

12 luglio - 14 luglio Scuola superiore della magistratura: (quarta settimana interdisciplinare: Corte costituzionale e Corte di giustizia dell'Unione europea 4 sessioni dal lunedì alle 15 al mercoledì alle 13)

15 luglio 17 luglio: Tribunale civile

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI REQUIRENTI

19 luglio - 31 luglio: Procura

1 agosto – 31 agosto: Ferie

1 settembre - 11 settembre: Procura

13 settembre - 17 settembre Scuola superiore della magistratura (quinta settimana: funzioni requirenti)

20 settembre - 24 settembre: Scuola superiore della magistratura: quarto stage (Lo stage, a cura della Scuola e in unica soluzione per i gruppi A e B, dovrà prevedere un'attività laboratoriale, di taglio eminentemente pratico ed in accordo con l'ufficio del RID, sull'uso degli applicativi penali e delle banche dati. In particolare si prevederà un corso Word e Excel e un corso sull'uso di *ItalgioireWeb*, con esercitazioni pratiche.)

27 settembre - 2 ottobre: Procura

4 ottobre - 8 ottobre: Scuola superiore della magistratura: quinto stage (D'intesa con i magistrati collaboratori (o con la Commissione Mot del Consiglio giudiziario, ove costituita) e, ove necessario, con l'individuazione di magistrati di riferimento presso tribunali circondariali anche ulteriori rispetto a

quello distrettuale, dovrà essere organizzata la partecipazione dei Mot (preferibilmente con ripartizione che tenga conto delle città di residenza) ai turni direttissime, ai turni per lo smaltimento delle camerali ed alle udienze di riesame (interno ed esterno))

11 ottobre - 15 ottobre: Scuola superiore della magistratura: (sesta settimana funzioni requirenti)

18 ottobre - 6 novembre: Procura

8 novembre - 12 novembre: Scuola superiore della magistratura: Sesto stage (stage, su base distrettuale (o, secondo esigenza, interdistrettuale) presso i gabinetti scientifici di polizia e i RIS).

15 novembre - 27 novembre: Procura

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDICANTI PENALI

29 novembre - 11 dicembre: Tribunale penale

13 dicembre - 17 dicembre: Scuola superiore della magistratura (settima settimana funzioni giudicanti penali)

20 dicembre - 15 gennaio: Tribunale penale

17 gennaio - 21 gennaio: Scuola superiore della magistratura: settimo stage (d'intesa con il Presidente del relativo ufficio dovrà essere organizzata un'esperienza presso il Tribunale di Sorveglianza con una doppia scansione: primi tre giorni presso l'ufficio giudiziario e gli ultimi tre presso gli istituti di pena).

24 gennaio - 28 gennaio: Scuola superiore della magistratura: (ottava settimana funzioni giudicanti penali)

31 gennaio - 5 febbraio: Tribunale penale

7 febbraio – 11 febbraio: Scuola superiore della magistratura: ottavo stage (la settimana sarà così organizzata:

a) stage centrale presso il Consiglio Superiore della Magistratura e presso il Ministero della Giustizia della complessiva durata di tre giorni con gruppi di numero omogeneo, da suddividersi in due sottogruppi. Stage in cassazione

lunedì pomeriggio: CSM

martedì mattina: CSM

martedì pomeriggio: introduzione alla Corte di cassazione

[Vai al sommario](#)

mercoledì: udienza civile e camera di consiglio

giovedì: udienza penale camera di consiglio

venerdì mattina: Ministero giustizia)

14 febbraio - 19 febbraio: Tribunale penale

21 febbraio - 23 febbraio: Scuola superiore della magistratura: settimana interdisciplinare (la scelta della sede e della funzione e il passaggio al tirocinio mirato. 4 sessioni dal lunedì alle 15 al mercoledì alle 13)

24 febbraio - 2 aprile Tribunale penale

TERMINE TIROCINIO GENERICO 2 APRILE 2022

Gruppo B

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDICANTI CIVILI

[Vai al sommario](#)

30 marzo – 30 aprile Tribunale civile

3 maggio - 7 maggio: Scuola superiore della magistratura: Primo stage (la prima settimana, con ripartizione modulabile-secondo le disponibilità-a cura dei referenti delle strutture decentrate di formazione ed in sinergia con i magistrati collaboratori (o con la Commissione Mot del Consiglio giudiziario, ove costituita), dovrà prevedere:

una giornata di esperienza in udienza e/o colloquio seminariale presso ciascuna delle seguenti sezioni e/o uffici:

- a) Tribunale delle imprese
- b) Protezione internazionale
- c) Appello civile (specificamente riferito al giudizio di gravame avverso le sentenze del Giudice di Pace)

Dovrà essere, poi, organizzata un'attività laboratoriale di taglio eminentemente pratico sul pct e sull'uso della consolle da organizzare in accordo con l'ufficio del RID)

10 maggio - 14 maggio: Scuola superiore della magistratura (prima settimana

interdisciplinare)

17 maggio - 22 maggio: Tribunale civile

24 maggio - 28 maggio : Scuola superiore della magistratura: (seconda settimana funzioni giudicanti civili)

31 maggio - 5 giugno : Tribunale civile

7 giugno - 11 giugno Scuola superiore della magistratura: secondo stage (la seconda settimana dovrà prevedere un'esperienza presso il Tribunale per i minorenni di taglio interdisciplinare da organizzarsi in collaborazione con i capi del relativo ufficio. Le linee contenutistiche generali verranno fornite con separata comunicazione.

Nel corso di questa seconda settimana dovrà curarsi presso il Tribunale ordinario un incontro pomeridiano dovrà essere dedicato ai servizi di cancelleria.)

14 giugno - 26 giugno: Tribunale civile

28 giugno - 2 luglio: Scuola superiore della magistratura: (terza settimana funzioni giudicanti civili)

5 luglio - 9 luglio: Scuola superiore della magistratura: terzo stage (corso HELP in inglese con modalità a distanza. Il corso sarà a cura della Scuola e in unica soluzione per gruppo A e gruppo B

12 luglio - 17 luglio: Tribunale civile

19 luglio - 21 luglio: Scuola superiore della magistratura: quarta settimana (quarta settimana interdisciplinare: Corte costituzionale e Corte di giustizia dell'Unione europea 4 sessioni dal lunedì alle 15 al mercoledì alle 13)

22 luglio - 24 luglio: Tribunale civile

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI REQUIRENTI

26 luglio - 31 luglio: Procura

1 agosto - 31 agosto ferie

1 settembre - 18 settembre: procura

20 settembre - 24 settembre: Scuola superiore della magistratura: quarto stage (Lo stage, a cura della Scuola e in unica soluzione per i gruppi A e B, dovrà prevedere un'attività laboratoriale, di taglio eminentemente pratico ed in accordo

con l'ufficio del RID, sull'uso degli applicativi penali e delle banche dati. In particolare si prevederà un corso Word e Excel e un corso sull'uso di *ItalgireWeb*, con esercitazioni pratiche.)

27 settembre - 1 ottobre: Scuola superiore della magistratura: (quinta settimana funzioni requirenti)

4 ottobre - 8 ottobre: Scuola superiore della magistratura: quinto stage (D'intesa con i magistrati collaboratori (o con la Commissione Mot del Consiglio giudiziario, ove costituita) e, ove necessario, con l'individuazione di magistrati di riferimento presso tribunali circondariali anche ulteriori rispetto a quello distrettuale, dovrà essere organizzata la partecipazione dei Mot (preferibilmente con ripartizione che tenga conto delle città di residenza) ai turni direttissime, ai turni per lo smaltimento delle camerali ed alle udienze di riesame (interno ed esterno))

11 ottobre - 6 novembre: Procura

8 novembre - 12 novembre: Scuola superiore della magistratura: sesto stage (stage, su base distrettuale (o, secondo esigenza, interdistrettuale) presso i gabinetti scientifici di polizia e i RIS).

15 novembre - 20 novembre: Procura

22 novembre - 26 novembre: Scuola superiore della magistratura: (sesta settimana funzioni requirenti)

29 novembre - 4 dicembre: Procura

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDICANTI PENALI

6 dicembre - 8 gennaio Tribunale penale

10 gennaio - 14 gennaio: Scuola superiore della magistratura: (settima settimana funzioni giudicanti penali)

17 gennaio - 21 gennaio: Scuola superiore della magistratura: settimo stage (d'intesa con il Presidente del relativo ufficio dovrà essere organizzata un'esperienza presso il Tribunale di Sorveglianza con una doppia scansione: primi tre giorni presso l'ufficio giudiziario e gli ultimi tre presso gli istituti di pena).

24 gennaio - 29 gennaio Tribunale penale

31 gennaio - 4 febbraio: Scuola superiore della magistratura: (ottava settimana funzioni giudicanti penali)

7 febbraio - 11 febbraio: Scuola superiore della magistratura: ottavo stage (la settimana sarà così organizzata:

a) stage centrale presso il Consiglio Superiore della Magistratura e presso il Ministero della Giustizia della complessiva durata di tre giorni con gruppi di numero omogeneo, da suddividersi in due sottogruppi. Stage in cassazione

lunedì pomeriggio: CSM

martedì mattina: CSM

martedì pomeriggio: introduzione alla Corte di cassazione

mercoledì: udienza civile e camera di consiglio

giovedì: udienza penale camera di consiglio

venerdì mattina: Ministero giustizia)

14 febbraio - 26 febbraio: Tribunale penale

28 febbraio - 2 marzo: Scuola superiore della magistratura: settimana interdisciplinare (la scelta della sede e della funzione e il passaggio al tirocinio mirato. 4 sessioni dal lunedì alle 15 al mercoledì alle 13)

5 marzo – 2 aprile: Tribunale penale

[Vai al sommario](#)

TERMINE TIROCINIO GENERICO 2 APRILE 2022

IV. - Fonti dell'ordinamento giudiziario

[Vai al
sommario](#)

Fonti primarie

- [Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 \(in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28\). - Ordinamento giudiziario.](#)
- [Legge 25 luglio 2005, n. 150, Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.](#)
- [Decreto legislativo 23 gennaio 2006 n.24 \(in Gazz.Uff., 3 febbraio, n. 28\). - Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e\), della legge 25 luglio 2005, n. 150.](#)
- [Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 \(in Suppl Ord.n. 26 alla Gazz. Uff., 3 febbraio, n. 28\) - Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c\), della legge 25 luglio 2005, n. 150.](#)
- [Decreto legislativo 2 febbraio 2006 n.35 \(in Gazz.Uff., 13 febbraio, n. 36\). - Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g\) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150.](#)
- [Decreto legislativo 20 febbraio 2006 n.106 \(in Gazz. Uff., 20 marzo, n. 66\). - Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d\), della legge 25 luglio 2005, n. 150.](#)
- [Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n.109 \(in Gazz. Uff., 21 marzo, n. 67\). - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f\), della legge 25 luglio 2005, n. 150.](#)
- [Decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 \(in Suppl. ordinario n. 106 alla Gazz. Uff., 29 aprile, n. 99\). - Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a\), della legge 25 luglio 2005, n. 150.](#)
- [Decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240 \(in Suppl. ordinario n. 173 alla Gazz.Uff., 29 luglio, n. 175\). - Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a\), e 2, comma 1, lettere s\) e t\) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150.](#)
- [Legge 24 marzo 1958, n. 195 \(in Gazz. Uff., 27 marzo, n. 75\). - Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura](#)
- [Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, delibera del 24 luglio 2001 e successive modifiche](#)

[Vai al sommario](#)

Circolari, risoluzioni, delibere e risposte a quesiti

Regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G., nonché di situazioni analoghe rilevanti ex art. 2 L.G.

La circolare in oggetto offre un completo panorama dell'applicazione delle incompatibilità previste dagli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario.

Il Capo I contiene la disciplina dell'incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con esercenti la professione forense, enunciando le regole generali di applicazione, regolamentando il procedimento attraverso cui l'eventuale situazione di incompatibilità viene deliberata, individuando i casi di incompatibilità.

Analogamente la sequenza prevista dal Capo II, dedicato all'incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati della stessa sede, e con ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria.

Il Capo III si occupa, poi, delle modalità di rilevazione delle incompatibilità, che muovono dalla comunicazione delle situazioni di possibile rilevanza ex artt. 18 e 19 ord. giud. e dal loro vaglio per giungere all'epilogo che, in caso di riconoscimento della sussistenza della situazione di incompatibilità, contempla il trasferimento del magistrato interessato.

[Vai al sommario](#)

[Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007, modificata con delibere del 1° aprile 2009 e 9 aprile 2014](#)

Incarichi extragiudiziari: circolare e quesiti

La circolare, approvata in data 2 dicembre 2015, prende le mosse dal disposto dell'art. 16, commi 1 e 2, ord. giud., secondo cui “ *i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, nè qualsiasi libera professione.*”

Salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura’.

Nello sforzo di conciliare i diritti della personalità del magistrato, *in primis* quelli di libera manifestazione del pensiero e di insegnamento, con la necessità che la funzione giudiziaria sia esercitata in condizioni di totale indipendenza, il C.S.M. ribadisce di essere titolare del potere di autorizzare gli incarichi extragiudiziari, potere connotato da forte discrezionalità, per la ricorrente necessità di apprezzare la compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio e con le funzioni giudiziarie in concreto svolte e l'inesistenza di compromissioni del prestigio della magistratura, e ciò pur quando una norma di legge sancisca la possibilità di conferimento di un incarico ad un magistrato.

In concreto, viene mantenuta la distinzione tra le attività liberamente espletabili dal magistrato, quelle a lui radicalmente precluse e quelle esercitabili previa autorizzazione dell'Organo di autogoverno.

Le varie ipotesi – diversificate a seconda, tra l'altro, della natura e del contenuto dell'attività, del soggetto conferente, dell'impegno richiesto, dell'importo eventualmente percepito - sono oggetto di dettagliata previsione, cui corrispondono autonomi schemi procedurali.

Con la delibera in data 12 aprile 2017, il Consiglio superiore ha provveduto ad adeguare la circolare sugli incarichi extragiudiziari nella parte relativa alla funzione del giudice tributario, sostituendo il riferimento, contenuto nell'art. 2 commi 2.6 e 2.7, al Ministero delle Finanze con quello, istituzionalmente più corretto, al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. In tal guisa ha dato riscontro alle sollecitazioni in tal senso pervenute sia dal Presidente di detto Consiglio di Presidenza, sia dal Presidente dell'Associazione Magistrati Tributaristi.

[Circolare n. P 22581 del 9 dicembre 2015 \(Delibera del 2 dicembre 2015\), aggiornata al 12 aprile 2017](#)

[Vai al sommario](#)

Tramutamenti: Circolare, delibere e risposte a quesito. Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie

La circolare del 24 luglio 2014 (e successive modifiche) è il documento fondamentale che disciplina le procedure di mobilità c.d. “orizzontale” dei magistrati, tale, cioè, da non determinare il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.

Contiene, perciò, una notevole ed articolata mole di disposizioni, che muovono dall’enunciazione, in premessa, dei principi generali, afferenti, tra l’altro, alle diverse funzioni dei magistrati ordinari, alla legittimazione ed alle sue limitate deroghe.

La disciplina del conferimento delle funzioni e dell’assegnazione delle sedi ai magistrati di prima nomina precede quella dei trasferimenti cc.dd. “ordinari”, che contiene sia le norme procedurali che quelle intese all’individuazione dei criteri (attitudini, merito, anzianità, ecc.) sulla scorta dei quali disporre i tramutamenti.

Seguono le regole che presiedono, più specificamente, ai tramutamenti a funzioni, rispettivamente, di primo e di secondo grado, a quelli presso gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano, all’assegnazione all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, al conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Autonoma disciplina – connotata, tra l’altro, dall’apporto di una apposita Commissione tecnica e dalla riserva di una quota di posti a magistrati di ridotta anzianità, dotati di spiccata propensione all’approfondimento scientifico - è, poi, prevista per il conferimento delle funzioni di legittimità di consigliere presso la Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la medesima Corte.

In attuazione del disposto dell’art. 106, comma 3, Cost., è, ancora, disciplinata la nomina di professori universitari e avvocati all’ufficio di consigliere di Corte di cassazione.

La Parte Quinta della circolare è dedicata ai trasferimenti non ordinari (in sede disagiata, per soppressione di sede o riduzione d’organico, per incompatibilità ex art. 2 Legge Guarentigie, del coniuge convivente del personale delle forze armate e di polizia, per ragioni di sicurezza, in ottemperanza del giudicato amministrativo, in via di autotutela, per scadenza del termine massimo di esercizio della funzioni direttive o semidirettive, per motivi di salute) ed al c.d. “concorso virtuale”.

[Vai al sommario](#)

Segue la regolamentazione del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura e dell'aspettativa di cui all'art. 23-*bis* D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, degli incarichi di Commissario e Commissario aggiunto agli Usi Civici.

[Circolare P. 13778 del 2014 e successive modifiche al 9 settembre 2020](#)

[Vai al
sommario](#)

Circolare sull'obbligo di residenza dei magistrati nella sede dell'ufficio

[Circolare n 12091 del 19 maggio 2010 – delibera del 12 maggio 2010 \(obbligo di residenza\)](#)

[Vai al
sommario](#)

[Circolare in materia di anagrafe patrimoniale dei magistrati ordinari](#)

La circolare in materia di anagrafe patrimoniale dei magistrati del 13 novembre 2019 sostituisce integralmente quella del 25 marzo 1998, al fine di rispondere alle esigenze di trasparenza in ordine alla situazione patrimoniale dei magistrati, anche in funzione delle sollecitazioni in tal senso provenienti dal GRECO (gruppo di stati contro la corruzione) in ordine alla necessità di strumenti idonei a monitorare l'adempimento degli obblighi da parte dei magistrati.

A tal fine la circolare in primo luogo disciplina l'obbligo di depositare una dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale e alle sue successive variazioni; in alternativa, si prevede la possibilità di prestare il consenso all'acquisizione diretta, tramite l'Agenzia delle Entrate.

Successivamente, disciplina le modalità e i termini di trasmissione di tali documenti, essendo prevista una trasmissione iniziale, un aggiornamento periodico e la dichiarazione da trasmettere all'atto della cessazione dal servizio. Il monitoraggio sull'adempimento di tali obblighi viene affidato alla Quarta commissione.

Infine, viene previsto un potere di c.d. diffida, la cui titolarità spetta al CSM, con la precisazione che all'inadempimento non fanno seguito sanzioni disciplinare, non essendo esse tipizzate.

Per quanto concerne la pubblicità delle dichiarazioni, la circolare esclude ogni forma di pubblicità incompatibile con la peculiarità delle funzioni giudiziarie. L'accesso ai dati è quindi consentito solo al CSM.

La delibera del 13 febbraio 2020 proroga i termini per l'inserimento delle dichiarazioni e fornisce chiarimenti in ordine alla compilazione dei moduli.

Con delibera 11 marzo 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria, è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020 il termine previsto nella "Circolare in materia di anagrafe patrimoniale dei magistrati" per la compilazione della dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale ed ai redditi personali e familiari.

[Circolare anagrafe patrimoniale \(delibera 13 novembre 2019\)](#)

[Circolare anagrafe patrimoniale - proroga \(delibera 13 febbraio 2020\)](#)

[Circolare anagrafe patrimoniale - proroga \(delibera 11 marzo 2020\)](#)

[Vai al sommario](#)

[Ferie: Circolari sulle modalità di godimento - Delibere - Risposte a quesito](#)

La delibera del 22 maggio 2019, adottata su iniziativa della IV e della VII commissione, ridetermina le modalità organizzative relative al periodo feriale in relazione alla pronuncia del Consiglio di Stato del 29 aprile 2019, che ha ritenuto le misure organizzative adottate insufficienti a garantire l'effettivo godimento delle ferie da parte dei magistrati.

Nello specifico, il giudice amministrativo ha rilevato come sia necessario evitare che gli uffici dispongano autonomamente, dovendo essere l'organo di governo a dare indicazioni in ordine alle adeguate misure compensative da predisporre per rendere effettivo il godimento delle ferie, con specifico riferimento al deposito dei provvedimenti e alla preparazione delle attività successive al periodo di ferie. In questa prospettiva, il Consiglio di Stato reputa congruo un periodo c.d. cuscinetto di 15 giorni.

Pertanto la delibera consiliare provvede in primo luogo a determinare il c.d. "periodo cuscinetto", stabilendo che i 10 giorni antecedenti e i 5 giorni successivi al periodo di ferie devono essere destinati rispettivamente alla definizione degli atti in corso e alla preparazione delle attività successive alla ripresa del lavoro, senza fissazione di udienze ordinarie nel periodo 15-25 luglio e 3-7 settembre (ad eccezione della trattazione degli affari urgenti e indifferibili).

Contestualmente vengono differiti i termini per la presentazione e approvazione dei prospetti feriali (in tal senso vengono anche modificati gli artt. 34-36 della circolare sulle tabelle).

Infine, vengono confermate le disposizioni di cui alla delibera del 25 marzo 2015 in ordine al recupero delle energie lavorative rispetto all'impegno nei giorni festivi, nelle ore notturne e nella giornata del sabato.

[Circolare ferie e modifica circolare tabelle 22 maggio 2019](#)

[Circolare n. 10588 del 22 aprile 2011 – delibera del 21 aprile 2011 - e succ.mod. al 29 luglio 2015 \(ferie\)](#)

[Risoluzione ricognitiva ferie \(delibera 20 aprile 2016\)](#)

[Delibera 26 aprile 2018 \(modalità recupero ferie\)](#)

[Quesito ferie periodo cuscinetto \(delibera 17 luglio 2019\)](#)

[Risposta a quesito 17 luglio 2019 \(ferie non godute negli anni precedenti\)](#)

[Risposta a quesito del 17 maggio 2017 \(fruizione delle ferie fuori dal periodo feriale\)](#)

[Vai al sommario](#)

[Risposta a quesito del 5 aprile 2017 \(congedo ordinario coincidente con udienze\)](#)

[Risposta A Quesito 21 Dicembre 2016 \(Lavoro Notturmo\)](#)

[Vai al sommario](#)

Valutazioni di professionalità: Circolare n. 20691/2007. Risposte a quesito

La circolare n. 20691 disciplina tutti i casi in cui la legge o altre disposizioni normative richiedono valutazioni della professionalità dei magistrati; si occupa, in particolare, degli elementi, dei parametri, della documentazione e del procedimento per le valutazioni di professionalità.

Delineate le disposizioni generali relative, tra l'altro, alla formulazione dei pareri ed all'oggetto della valutazione, il C.S.M. afferma, al capo III, che "costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali l'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio" ed indica, a quello successivo, i parametri normativi cui occorre avere riguardo ai fini delle valutazioni di professionalità, individuati nella capacità, nella laboriosità, nella diligenza e nell'impegno.

Ai parametri di valutazione vengono riferiti specifici indicatori, che hanno la funzione di consentire un giudizio analitico e completo, ancorato a criteri predeterminati, in ordine a ciascun parametro.

Chiarito che le disposizioni in materia di valutazioni di professionalità si applicano anche ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, in quanto compatibili, la circolare enuclea la documentazione acquisibile ed utilizzabile ai fini della valutazione di professionalità.

Indicati i criteri di giudizio da utilizzare in relazione ai singoli parametri di valutazione ("positivo", "negativo", "carente", "gravemente carente"), si stabilisce che l'esito finale può essere "positivo", "non positivo" o "negativo" e si descrive il rapporto tra il procedimento inteso alla valutazione e i procedimenti disciplinari o penali pendenti.

La Parte II della circolare, poi, dedicata alle disposizioni di natura procedimentale, indica, tra l'altro, quali adempimenti devono essere compiuti da ciascuno degli attori del procedimento (il magistrato interessato, il dirigente dell'ufficio, il Consiglio giudiziario, il Consiglio superiore della magistratura) e le incombenze che discendono da valutazioni negative o non positive.

[Circolare 20691 del 2007 sulle valutazioni di professionalità \(e successive modifiche al 21 febbraio 2018\)](#)

[Modulistica valutazioni di professionalità \(al 7 settembre 2018\)](#)

[Delibera 21 febbraio 2018 \(coordinamento formale circolare valutazioni professionalità\)](#)

[Relazione introduttiva modifiche 25 ottobre 2017 circolare 20691 2007](#)

[Vai al sommario](#)

[Relazioni introduttive dal 8 ottobre 2007 al 12 aprile 2017](#)

[Delibera 11 marzo 2015 \(circolare valutazioni professionalità - sospensione schede rilevazione\)](#)

[Valutazioni di professionalità - modifiche alla circolare 20691 - relazione illustrativa \(delibera 13 novembre 2013\)](#)

[Rapporti informativi e fatti di rilievo disciplinare \(risposta a quesito 21 dicembre 2016\)](#)

[Risposta a quesito del 6 dicembre 2016 \(redazione dei pareri parziali\)](#)

[Risposta a quesiti del 23 settembre 2015 \(rapporto parere parziale e definitivo e valutazione vicende disciplinari pregresse\)](#)

[Vai al sommario](#)

Assenze e congedi. Assenze per maternità, congedi parentali, congedi per malattia del bambino, interdizione dal lavoro e congedo maternità. Vademecum per l'invio telematico dei provvedimenti relativi alle assenze concesse dai Capi degli uffici

Provvedimenti di carattere generale

Delibera del 22 dicembre 2015: Semplificazione della definizione delle pratiche relative alle assenze per maternità, congedi parentali e congedi per malattia del bambino, ai sensi del D.Lgs. 151/2001. Vademecum per l'invio telematico dei provvedimenti relativi alle assenze concesse dai Capi degli uffici in tema di interdizione dal lavoro per gestazione e congedo maternità.

Delibera del 8 ottobre 2015: Informatizzazione e semplificazione delle procedure consiliari in tema di aspettative e congedi. Integrazione alla risoluzione del 13 luglio 2011 relativa alla semplificazione in tema di autorizzazione delle assenze concesse dai Capi degli uffici e in tema di interdizione dal lavoro per gestazione e congedo per maternità

Con risposta a quesito del 22 marzo 2017, il CSM ha chiarito che al godimento da parte di un magistrato dell'assenza per donazione di sangue non deve conseguire alcuna decurtazione retributiva e che la competenza ad autorizzare il relativo congedo straordinario spetta ai Capi degli uffici.

[Vai al sommario](#)

[Delibera del 22 dicembre 2015 e succ.mod. al 10 febbraio 2016 \(vademecum assenze\)](#)

[Delibera dell'8 ottobre 2015 \(procedure in materia di assenze\)](#)

[Risposta a quesito del 22 marzo 2017 \(assenza per donazione di sangue\)](#)

Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura

Con delibera del 16 dicembre 2020 è stata rivisitata la Circolare sull'organizzazione degli uffici requirenti. Nello specifico, partendo dai principi costituzionali declinati negli artt. 105, 107, 108 e 112 Cost., dalle delibere del 2007 e del 2009 e dall'analisi delle problematiche emerse nell'applicazione della circolare del 2017, la delibera procede ad una incisiva operazione di riscrittura della circolare.

Il criterio guida è la consapevolezza che gli aspetti organizzativi sono una componente essenziale funzionale all'attuazione dei beni giuridici costituzionalmente rilevanti dell'esercizio imparziale dell'azione penale, della celerità del procedimento, dell'effettività dell'azione penale e del diritto di difesa.

In questa prospettiva, le direttrici attorno alle quali si muove l'intervento consiliare sono:

- L'interpello come strumento per l'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, per l'assegnazione degli incarichi di coordinamento ai Procuratori aggiunti e per gli incarichi di collaborazione; contestualmente sono stati indicati i criteri di valutazione (anche con riferimento all'assegnazione alla DDA, per la quale viene valorizzata l'esperienza giudiziaria, nonché quella non giudiziaria, ove particolarmente formativa).

- Il metodo partecipato per l'adozione del progetto organizzativo. Nello specifico, viene delineata la centralità dell'assemblea dei magistrati come momento preliminare e necessario di condivisione ai fini dell'adozione del progetto organizzativo. Inoltre, altro essenziale aspetto è il confronto con il dirigente del corrispondente ufficio giudicante, onde favorire l'adozione di provvedimenti condivisi, attesa la interconnessione fra le attività dei due uffici.

- La regolamentazione delle funzioni semidirettive; la previsione dell'obbligo di svolgimento di una quota di lavoro "giudiziario" in senso stretto per i procuratori aggiunti; il divieto di esonero per i magistrati con funzioni di collaborazione non titolari di funzioni semidirettive.

- La trasparenza e imparzialità nell'attività del dirigente.

- La previsione di espressi criteri per l'assegnazione degli affari, la coassegnazione e l'autoassegnazione; la necessità di specifica motivazione in caso di deroga a criteri automatici di assegnazione.

- La qualificazione del "visto" come manifestazione delle competenze organizzative del dirigente e quindi come strumento di conoscenza e informazione sulle attività dell'ufficio.

[Vai al sommario](#)

- L'individuazione di criteri predefiniti per l'assegnazione dei magistrati alle DDA e per le coassegnazioni dei procedimenti di competenza della DDA
- La definizione del ruolo dei Consigli giudiziari
- La regolamentazione dell'organizzazione della DNAA, anche con riferimento alla assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, alla assegnazione degli affari, al ruolo dei Procuratori aggiunti.

[Circolare organizzazione procure \(delibera 16 dicembre 2020\)](#)

[Circolare organizzazione procure - relazione introduttiva \(delibera 16 dicembre 2020\)](#)

[Vai al
sommario](#)

Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti 2020-2022

Con delibera 23 luglio 2020 è stata approvata la Circolare sulle tabelle per il triennio 2020-2022.

Le linee direttrici del nuovo testo sono le seguenti:

- razionalizzazione della disciplina
- procedimento di formazione: coinvolgimento dell'avvocatura e del Procuratore della Repubblica
- responsabilizzazione dei magistrati con funzioni direttive e semidirettive (anche al fine di evitare il conferimento di incarichi di collaborazione sovrapponibili alle funzioni semidirettive)
- trasparenza delle decisioni
- valorizzazione della pari dignità delle funzioni e dell'equa distribuzione degli affari
- valorizzazione dell'ufficio per il processo
- miglioramento dei modelli organizzativi
- adeguamento della disciplina alle esigenze specifiche della Corte di Cassazione.

Quanto al procedimento di formazione delle tabelle, vengono valorizzati: l'apporto dei presidenti di sezione e il contributo del Procuratore della Repubblica e dell'Avvocatura, che possono intervenire già nella fase della segnalazione del progetto tabellare. Viene poi introdotta *ex novo* la possibilità di approvazione "parziale" del progetto, così da consentire la pronta entrata in vigore dei punti approvati dal CSM.

Ulteriori aspetti di novità riguardano:

- le variazioni tabellari e il regime di esecutività delle stesse
- la regolamentazione del periodo feriale
- gli esoneri per i magistrati con funzioni direttive e semidirettive
- gli incarichi di coordinamento e collaborazione, dei quali vengono disciplinati presupposti e procedure (interpello, decreto motivato, procedimento tabellare); viene altresì prevista la possibilità di rotazione negli incarichi
- gli incarichi di coordinamento per i gip/gup
- le sezioni specializzate in materia di protezione internazionale

[Vai al sommario](#)

- i concorsi interni (con riferimento ai presupposti, ai criteri di valutazione e alle procedure)
- il riequilibrio dei carichi di lavoro
- l'ufficio per il processo
- la magistratura onoraria in primo grado e in appello
- norme specifiche per la Corte di Cassazione (designazione dei presidenti titolari, criteri di composizione dei collegi, assegnazione alle Sezioni unite, nomina di direttore, vicedirettore e coordinatori del massimario)
- tutela della genitorialità e della malattia.

In funzione della trasparenza delle scelte, una novità rilevante riguarda la pubblicità e conoscibilità delle tabelle e delle relative delibere consiliari e la creazione di un fascicolo dell'ufficio presso il CSM, nel quale conservare, telematicamente, tutti i progetti tabellari, le variazioni e i provvedimenti, fascicolo utilizzabile anche ai fini delle decisioni inerenti nomine e conferme a incarichi direttivi e semidirettivi.

[Circolare tabelle 2020 - 2022 \(delibera 23 luglio 2020\)](#)

[Relazione circolare tabelle 2020 2022 \(delibera 23 luglio 2020\)](#)

[Tavola sinottica circolare tabelle 2020 2022](#)

[Vai al sommario](#)

V. - Appendice storica

[Vai al
sommario](#)

In questa sezione si intende offrire un itinerario storico della Magistratura italiana sotto il segno della Costituzione, presentando, dagli archivi del Consiglio superiore della magistratura, alcune figure di magistrati caduti nell'adempimento del loro servizio, unitamente a Vittorio Bachelet, vice presidente del Csm.

Completano il quadro storico, senza pretesa di completezza, ma con l'intento di stimolare ulteriori approfondimenti, alcuni importanti provvedimenti giudiziari relativi a momenti significativi della nostra storia, nell'ambito delle stragi compiute nel nostro paese nel periodo della resistenza al regime nazifascista, del fenomeno terroristico, e in particolar modo di quello legato all'eversione di estrema destra e di estrema sinistra, delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e della tutela dell'ambiente e dei diritti e dell'incolumità dei lavoratori.

- [Vittorio Bachelet \(Vice Presidente del CSM\)](#)
- [Emilio Alessandrini](#)
- [Mario Amato](#)
- [Paolo Borsellino](#)
- [Bruno Caccia](#)
- [Rocco Chinnici](#)
- [Gian Giacomo Ciaccio Montalto](#)
- [Gaetano Costa](#)
- [Giovanni Falcone](#)
- [Guido Galli](#)
- [Nicola Giacumbi](#)
- [Rosario Angelo Livatino](#)
- [Girolamo Minervini](#)
- [Francesca Morvillo](#)
- [Vittorio Occorsio](#)
- [Antonino Sietta](#)
- [Antonino Scopelliti](#)
- [Cesare Terranova](#)

Giurisdizione e società

- [Antifascismo e resistenza](#)
- [Terrorismo](#)
- [Mafie](#)
- [Ambiente e lavoro](#)

[Vai al sommario](#)

VI. - Appendice. Siti istituzionali e risorse elettroniche

[Vai al sommario](#)

§ - Italia

[Parlamento italiano](#)

-

[Governo italiano](#)

-

[Ministero della giustizia](#)

-

[Normattiva](#)

[Corte costituzionale](#)

-

[Corte Suprema di cassazione](#)

[Portale dell'Ufficio del Massimario](#)

[SentenzeWeb](#)

-

[Procura generale presso la Corte di Cassazione](#)

-

[Consiglio superiore della magistratura](#)

-

[Scuola superiore della magistratura](#)

-

[Tribunale superiore delle acque pubbliche](#)

-

[Giustizia amministrativa.](#)

[Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali](#)

[Ufficio Studi, massimario e formazione](#)

-

[Giustizia tributaria](#)

-

[Corte dei conti](#)

-

[Giustizia militare](#)

[Avvocatura dello Stato](#)

-

[Consiglio nazionale forense](#)

Newsletter

[Notiziario della Scuola superiore della magistratura](#)

-

[Gazzetta Ufficiale](#)

-

[Corte costituzionale](#)

-

[Corte dei conti](#)

§ - Europa

Unione europea

[Unione europea](#)

-

[Parlamento europeo](#)

-

[Commissione europea](#)

-

[Corte di giustizia dell'Unione europea](#)

-

[Eurojust](#)

-

[Procura europea \(EPPO\)](#)

-

[Ufficio europeo per la lotta antifrode \(OLAF\)](#)

-

[Rete giudiziaria europea in materia penale](#)

-

[Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale](#)

-

[Ufficio europeo di sostegno per l'asilo \(EASO\)](#)

-
[European Union Agency for Fundamental Rights \(FRA\)](#)

-
[European Union Agency for Law Enforcement Training \(CEPOL\)](#)

-
[Portale europeo della giustizia elettronica Aldricus. Il Portale del Progetto EJNita](#)

Consiglio d'Europa

[Consiglio d'Europa](#)

-
[Corte europea dei diritti dell'uomo](#)

-
[Consiglio consultivo dei giudici europei \(CCJE\)](#)

-
[Consiglio consultivo dei procuratori europei \(CCPE\)](#)

-
[Programma Europeo per la Formazione dei Professionisti del Diritto sui Diritti Umani \(HELP\)](#)

-
[Commissione di Venezia](#)

-
[Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa \(CEPEJ\)](#)

Reti giudiziarie europee

[Rete europea di formazione giudiziaria](#)

-
[Rete europea dei Consigli di giustizia](#)

[Rete dei Presidenti delle Corti Supreme europee](#)

-
[Associazione dei Consigli di Stato e delle Giurisdizioni amministrative Supreme dell'Unione Europea](#)

-
[Rete giudiziaria dell'Unione europea](#)

-
[Rete delle Corti Superiori](#)

=
[Association of European Administrative Judges \(AEAJ\)](#)

§ - Internazionale

Organizzazione delle Nazioni Unite

[ONU](#)

-
[UNODC](#)

-
[UNCITRAL](#)

-
[UNHCR](#)

[Organizzazione internazionale per la formazione giudiziaria](#)

-
[Unione Internazionale dei Magistrati](#)

[Vai al sommario](#)